|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101**

**Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle  
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e  
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  
(18G00129)**

*(GU n.205 del 4-9-2018)*

Vigente al: 19-9-2018

Capo I

Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di

protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   
   
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   
 Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo  
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri  
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e  
in particolare l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di  
uno o piu' decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo  
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;   
 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali  
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione  
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;   
 Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui  
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;   
 Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone  
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla  
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE  
(regolamento generale sulla protezione dei dati);   
 Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone  
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle  
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e  
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla  
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro  
2008/977/GAI del Consiglio;   
 Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con  
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  
circolazione di tali dati;   
 Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati  
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle  
comunicazioni elettroniche;   
 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante  
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone  
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle  
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e  
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla  
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro  
2008/977/GAI del Consiglio;   
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,  
adottata nella riunione del 21 marzo 2018;   
 Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati  
personali, adottato nell'adunanza del 22 maggio 2018;   
 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della  
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;   
 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  
riunione dell'8 agosto 2018;   
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei  
Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i  
Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della  
cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello  
sviluppo economico;   
   
 E M A N A   
   
   
 il seguente decreto legislativo:   
   
 Art. 1   
   
   
 Modifiche al titolo e alle premesse   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo  
le parole «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «, recante  
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al  
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,  
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche  
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».   
 2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  
dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti:   
 «Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al  
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  
2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo  
all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi di adeguamento del  
quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)  
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;   
 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali  
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione  
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;   
 Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone  
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla  
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE  
(regolamento generale sulla protezione dei dati);».

N O T E   
   
 Avvertenza:   
   
 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  
 dall'amministrazione competente per materia ai sensi  
 dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  
 disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  
 e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  
 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28  
 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali  
 e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e  
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.   
 Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  
 estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  
 dell'Unione Europea (GUUE).   
   
 Note alle premesse   
   
 L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio  
 della funzione legislativa non puo' essere delegato al  
 Governo se non con determinazione di principi e criteri  
 direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti  
 definiti.   
 L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  
 al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le  
 leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i  
 regolamenti.   
 La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per  
 il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  
 altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione  
 europea 2016-2017) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6  
 novembre 2017, n. 259.   
 La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla  
 partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione  
 della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e'  
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.   
 Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  
 in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato  
 nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.   
 Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo  
 e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone  
 fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  
 nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga  
 la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla  
 protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9  
 novembre 2012, n. L 310.   
 La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del  
 Consiglio, relativa alla protezione delle persone fisiche  
 con riguardo al trattamento dei dati personali da parte  
 delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,  
 accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di  
 sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali  
 dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del  
 Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L  
 119.   
 La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del  
 Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con  
 riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla  
 libera circolazione di tali dati, e' pubblicata nella  
 G.U.U.E. 23 novembre 1995, n. L 281.   
 La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del  
 Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e  
 alla tutela della vita privata nel settore delle  
 comunicazioni elettroniche, e' pubblicata nella G.U.C.E. 31  
 luglio 2002, n. L 201.   
 Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51  
 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  
 europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla  
 protezione delle persone fisiche con riguardo al  
 trattamento dei dati personali da parte delle autorita'  
 competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e  
 perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,  
 nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga  
 la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), e'  
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119.   
   
 Note all'art. 1:   
   
 - Il titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Codice in materia di protezione dei dati personali,  
 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  
 nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  
 europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  
 protezione delle persone fisiche con riguardo al  
 trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  
 circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  
 95/46/CE.»

Capo II

Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati

personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 2   
   
   
Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno  
 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) la rubrica del titolo I e' sostituita dalla seguente:  
«Principi e disposizioni generali»;   
 b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente Capo:   
 «Capo I (Oggetto, finalita' e Autorita' di controllo)»   
 c) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali avviene  
secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del  
presente codice, nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e  
delle liberta' fondamentali della persona.»;   
 d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni per  
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del  
regolamento.»;   
 e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:   
 «Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo  
di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per  
la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui  
all'articolo 153.»;   
 f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:   
 «Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento  
di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di  
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1.  
La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b),  
del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o,  
nei casi previsti dalla legge, di regolamento.   
 2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati  
personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie  
di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne  
penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per  
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso  
all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del  
comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e' ammessa  
quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di  
interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo'  
essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni  
dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia  
adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a  
garanzia degli interessati.   
 3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per  
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso  
all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli  
per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del  
comma 1.   
 4. Si intende per:   
 a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o  
piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal  
rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal  
responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione  
europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo  
2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorita'  
diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche  
mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante  
interconnessione;   
 b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti  
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a  
disposizione o consultazione.   
 Art. 2-quater (Regole deontologiche). - 1. Il Garante promuove,  
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto  
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati  
personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti  
previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1,  
lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne  
verifica la conformita' alle disposizioni vigenti, anche attraverso  
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a  
garantirne la diffusione e il rispetto.   
 2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a consultazione  
pubblica per almeno sessanta giorni.   
 3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche  
sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1,  
lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  
italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate  
nell'allegato A del presente codice.   
 4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole  
deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per  
la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali.   
 Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della  
societa' dell'informazione). - 1. In attuazione dell'articolo 8,  
paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici  
anni puo' esprimere il consenso al trattamento dei propri dati  
personali in relazione all'offerta diretta di servizi della societa'  
dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei  
dati personali del minore di eta' inferiore a quattordici anni,  
fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e'  
lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la  
responsabilita' genitoriale.   
 2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al  
comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio  
particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente  
accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere  
significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e  
le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.   
 Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati  
personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). -  
1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui  
all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di  
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g),  
del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal  
diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da  
disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di  
regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere  
trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico  
rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i  
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.   
 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante  
l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti  
che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio  
di pubblici poteri nelle seguenti materie:   
 a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;   
 b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle  
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini  
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche'  
rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento  
delle generalita';   
 c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;   
 d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e  
dell'archivio nazionale dei veicoli;   
 e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero  
e del profugo, stato di rifugiato;   
 f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti  
politici, protezione diplomatica e consolare, nonche' documentazione  
delle attivita' istituzionali di organi pubblici, con particolare  
riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di  
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o  
assembleari;   
 g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi  
compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche'  
l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di  
decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;   
 h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico,  
inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti  
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati  
per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un  
mandato elettivo;   
 i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione,  
anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia  
tributaria e doganale;   
 l) attivita' di controllo e ispettive;   
 m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici  
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e  
abilitazioni;   
 n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento  
della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti,  
anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di  
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del  
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di  
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,  
nonche' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni,  
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza,  
adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri  
istituzionali;   
 o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;   
 p) obiezione di coscienza;   
 q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o  
giudiziaria;   
 r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni  
religiose e comunita' religiose;   
 s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti  
bisognosi, non autosufficienti e incapaci;   
 t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle  
di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse  
quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle  
trasfusioni di sangue umano;   
 u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti  
operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene e sicurezza  
sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione,  
protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica;   
 v) programmazione, gestione, controllo e valutazione  
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione,  
la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione  
ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario  
nazionale;   
 z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,  
autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di  
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;   
 aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione volontaria  
della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e  
diritti dei disabili;   
 bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,  
professionale, superiore o universitario;   
 cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico  
interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione,  
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi  
di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi  
privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante,  
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte  
di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale  
(Sistan);   
 dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di  
lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre  
forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento  
obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari  
opportunita' nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli  
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del  
lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della  
responsabilita' civile, disciplinare e contabile, attivita'  
ispettiva.   
 3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il  
trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto  
dall'articolo 2-septies.   
 Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati  
genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In attuazione di  
quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati  
genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto  
di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al  
paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita' alle misure di  
garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal  
presente articolo.   
 2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al  
comma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:   
 a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori  
prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e  
delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;   
 b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto  
delle misure;   
 c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel  
territorio dell'Unione europea.   
 3. Lo schema di provvedimento e' sottoposto a consultazione  
pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.   
 4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto  
previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano  
anche le cautele da adottare relativamente a:   
 a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;   
 b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;   
 c) modalita' per la comunicazione diretta all'interessato delle  
diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;   
 d) prescrizioni di medicinali.   
 5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna  
categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle  
specifiche finalita' del trattamento e possono individuare, in  
conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla  
base delle quali il trattamento di tali dati e' consentito. In  
particolare, le misure di garanzia individuano le misure di  
sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di  
pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche  
modalita' per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le  
informazioni agli interessati, nonche' le eventuali altre misure  
necessarie a garantire i diritti degli interessati.   
 6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il  
trattamento dei dati relativi alla salute per finalita' di  
prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di cui al comma 4,  
lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute  
che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di  
sanita'. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia  
possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di  
rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti  
dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del  
regolamento, o altre cautele specifiche.   
 7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati  
personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del  
Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo  
alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei  
soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al  
presente articolo.   
 8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.   
 Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a  
condanne penali e reati). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal  
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati  
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di  
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento,  
che non avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e'  
consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo  
se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla  
legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i  
diritti e le liberta' degli interessati.   
 2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di  
regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le  
garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del  
Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17,  
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.   
 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati  
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di  
sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei  
casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in  
particolare:   
 a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte  
del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o  
comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da  
leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto  
dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;   
 b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge  
o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla  
conciliazione delle controversie civili e commerciali;   
 c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilita',  
requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti  
dalle leggi o dai regolamenti;   
 d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o  
eventi attinenti alla vita umana, nonche' la prevenzione,  
l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto  
rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, nei  
limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;   
 e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede  
giudiziaria;   
 f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti  
amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai  
regolamenti in materia;   
 g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di  
informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo  
unico delle leggi di pubblica sicurezza;   
 h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in  
materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di  
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme  
di pericolosita' sociale, nei casi previsti da leggi o da  
regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta  
dalla legge per partecipare a gare d'appalto;   
 i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che  
intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto  
previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;   
 l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del  
rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del  
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;   
 m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti  
in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di  
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento  
del terrorismo.   
 4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non  
individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli  
interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al  
comma 2.   
 5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo  
avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica si applicano le  
disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.   
 6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il trattamento  
dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in  
attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto  
dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero  
dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,  
il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati  
trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili,  
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede  
le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli  
interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui  
al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.   
 Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della  
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e  
dalla Corte costituzionale). - 1. Le disposizioni degli articoli  
2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo  
recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi  
ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui  
agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati  
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla  
Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.   
 Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I dati personali  
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di  
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo  
quanto previsto dall'articolo 160-bis.   
 Capo III (Disposizioni in materia di diritti  
dell'interessato) - Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti  
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del  
Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare  
del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del  
Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un  
pregiudizio effettivo e concreto:   
 a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia  
di riciclaggio;   
 b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia  
di sostegno alle vittime di richieste estorsive;   
 c) all'attivita' di Commissioni parlamentari d'inchiesta  
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;   
 d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli  
enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge,  
per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria,  
al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei  
mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro  
stabilita';   
 e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o  
all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;   
 f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai  
sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia  
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.   
 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto  
previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle  
norme istitutive della Commissione d'inchiesta.   
 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i  
diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle  
disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che  
devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui  
all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei  
medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato, limitato o  
escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo  
all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la  
finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio'  
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei  
diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al  
fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a),  
b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono  
essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui  
all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato  
di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un  
riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso  
giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato  
delle facolta' di cui al presente comma.   
 Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). - 1. In  
applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del  
Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati  
per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli  
uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio  
superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle  
magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i  
diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del  
Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita' previste  
dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali  
procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23,  
paragrafo 2, del Regolamento.   
 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e  
l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del  
Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o  
esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo  
all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la  
finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio'  
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei  
diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per  
salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti  
giudiziari.   
 3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e  
quinto periodo.   
 4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per  
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla  
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti  
effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del  
personale di magistratura, nonche' i trattamenti svolti nell'ambito  
delle attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di  
giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita'  
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non  
e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla  
trattazione giudiziaria di procedimenti.   
 Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1. I  
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai  
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati  
da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato,  
in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di  
protezione.   
 2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e' ammesso nei  
casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta  
di servizi della societa' dell'informazione, l'interessato lo ha  
espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al  
titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.   
 3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti  
di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere  
specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio  
soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.   
 4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o  
modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.   
 5. In ogni caso, il divieto non puo' produrre effetti  
pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti  
patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonche' del  
diritto di difendere in giudizio i propri interessi.   
 Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al  
responsabile del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di  
funzioni e compiti a soggetti designati). - 1. Il titolare o il  
responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria  
responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che  
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati  
personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente  
designate, che operano sotto la loro autorita'.   
 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le  
modalita' piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati  
personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta.   
 Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per  
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con riguardo  
ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse  
pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo  
35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base di quanto disposto  
dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con  
provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere  
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare  
del trattamento e' tenuto ad adottare.   
 Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i  
trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio  
delle loro funzioni). - 1. Il responsabile della protezione dati e'  
designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo  
IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati  
personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle  
loro funzioni.   
 Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). - 1.  
L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43,  
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di  
accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008,  
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto  
salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con  
deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  
italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte  
dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali  
funzioni, anche con riferimento a una o piu' categorie di  
trattamenti.».

Note all'art. 2:   
   
 - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'  
 citato nelle note alle premesse.

Capo III

Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati

personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 3   
   
   
 Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche  
per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per  
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso  
all'esercizio di pubblici poteri nonche' disposizioni per i  
trattamenti di cui al capo IX del regolamento».   
 2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) prima del titolo I, e' inserito il seguente:   
 «Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) - Art. 45-bis  
(Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte  
sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonche'  
dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;   
 b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
«La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita ai  
sensi dell'articolo 684 del codice penale.»;   
 c) all'articolo 52:   
 1) al comma 1, le parole: «per finalita' di informazione  
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti  
di comunicazione elettronica,» sono soppresse;   
 2) al comma 6, le parole «dell'articolo 32 della legge 11  
febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti:  
«dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

Note all'art. 3:   
   
 - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'  
 citato nelle note alle premesse.

Art. 4   
   
   
 Modifiche alla parte II, titolo III,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, l'articolo 58 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza  
nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati  
dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto  
2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di  
altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati  
coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti  
della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui  
all'articolo 160, comma 4, nonche', in quanto compatibili, le  
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42  
e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.   
 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti  
effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa o di  
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che  
prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni  
di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di cui agli  
articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.   
 3. Con uno o piu' regolamenti sono individuate le modalita' di  
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento  
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento  
eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali  
sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi  
dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento e  
alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1,  
sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.  
124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del  
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17,  
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri  
competenti.   
 4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Presidente  
della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono  
disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di  
esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte  
delle Forze armate.».

Note all'art. 4:   
   
 - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'  
 citato nelle note alle premesse.

Art. 5   
   
   
 Modifiche alla parte II, titolo IV,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) all'articolo 59:   
 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  
accesso civico»;   
 2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono  
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del  
regolamento» e le parole «Le attivita' finalizzate all'applicazione  
di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.»  
sono soppresse;   
 3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I  
presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di  
accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo  
2013, n. 33.»;   
 b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o  
all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati  
genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento  
sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione  
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di  
accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai  
diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della  
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»;   
 c) all'articolo 61:   
 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  
regole deontologiche»;   
 2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:   
 «1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater,  
l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati  
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti  
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve  
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo  
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu'  
archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio  
d'Europa.   
 2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati  
personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del  
regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in  
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati  
a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter  
del presente codice, anche mediante reti di comunicazione  
elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di  
provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della  
professione.».

Note all'art. 5:   
   
 - L'art. 59 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi e accesso  
 civico). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, i  
 presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del  
 diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti  
 dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,  
 restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e  
 successive modificazioni e dalle altre disposizioni di  
 legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di  
 attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati di  
 cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento e le operazioni di  
 trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di  
 accesso.   
 1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per  
 l'esercizio del diritto di accesso civico restano  
 disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  
 33.».   
 L'art. 61 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici e regole  
 deontologiche). - 1. Il Garante promuove, ai sensi  
 dell'art. 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per  
 il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,  
 registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti  
 pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere  
 indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo  
 garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti  
 da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti  
 Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.   
 2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i  
 dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e  
 10 del Regolamento, che devono essere inseriti in un albo  
 professionale in conformita' alla legge o ad un  
 regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici  
 e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2-ter del presente  
 codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica.  
 Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di  
 provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono  
 sull'esercizio della professione.   
 3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta  
 della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse,  
 integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati  
 pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita'  
 professionale.   
 4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio  
 professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o  
 informazioni relative, in particolare, a speciali  
 qualificazioni professionali non menzionate nell'albo,  
 ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a  
 ricevere materiale informativo a carattere scientifico  
 inerente anche a convegni o seminari.».

Art. 6   
   
   
 Modifiche alla parte II, titolo V,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). - 1. Il  
trattamento dei dati personali effettuato per finalita' di tutela  
della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della  
collettivita' deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9,  
paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo  
2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle specifiche  
disposizioni di settore.»;   
 b) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente:  
«Modalita' particolari per informare l'interessato e per il  
trattamento dei dati personali»;   
 c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 77 (Modalita' particolari). - 1. Le disposizioni del presente  
titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di  
cui al comma 2:   
 a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14  
del Regolamento;   
 b) per il trattamento dei dati personali.   
 2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili:   
 a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni  
sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni  
sanitarie;   
 b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»;   
 d) all'articolo 78:   
 1) alla rubrica la parola «Informativa» e' sostituita dalla  
seguente: «Informazioni»;   
 2) al comma 1, le parole «nell'articolo 13, comma 1» sono  
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»;   
 3) al comma 2, le parole «L'informativa puo' essere fornita»  
sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere  
fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione»  
sono sostituite dalle seguenti: «diagnosi, assistenza e terapia  
sanitaria»;   
 4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le informazioni  
possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti  
presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»;   
 5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite dalle  
seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» e' sostituita  
dalla seguente «riguardano»;   
 6) al comma 5:   
 6.1. le parole «L'informativa resa» sono sostituite dalle  
seguenti: «Le informazioni rese»;   
 6.2. la parola «evidenzia» e' sostituita dalla seguente:  
«evidenziano»;   
 6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per fini  
di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche,  
in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare  
evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato  
liberamente;»;   
 6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai  
fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui  
all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;  
c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui  
all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  
221.»;   
 e) all'articolo 79:   
 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Informazioni da  
parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni  
sanitarie e socio-sanitarie)»;   
 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le strutture  
pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e  
socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di cui  
all'articolo 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni  
erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o  
di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente  
identificate.»;   
 3) al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono  
sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le  
parole «informativa e il consenso» sono sostituite dalla seguente:  
«informazione»;   
 4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78  
e 81» sono sostituite dalle seguenti: «particolari di cui  
all'articolo 78»;   
 5) al comma 4, la parola «semplificate» e' sostituita dalla  
seguente «particolari»;   
 f) l'articolo 80 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). - 1. Nel  
fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento,  
oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della  
facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di  
trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi  
diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso  
terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici,  
diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito  
sanitario o della protezione e sicurezza sociale.   
 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e  
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e  
diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante  
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda  
attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico  
rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»;   
 g) all'articolo 82:   
 1) al comma 1, le parole da «L'informativa» fino a  
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui  
agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»;   
 2) al comma 2: le parole da «L'informativa» fino a  
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni  
possono altresi' essere rese», e la lettera a) e' sostituita dalla  
seguente: «a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o  
incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non e'  
possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita  
legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un  
familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario  
ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in  
loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora  
l'interessato;»;   
 3) al comma 3, le parole da «L'informativa» fino a  
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui  
al comma 1 possono essere rese» e le parole «dall'acquisizione  
preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro  
preventivo rilascio»;   
 4) al comma 4, le parole «l'informativa e' fornita» sono  
sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole  
da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel  
caso in cui non siano state fornite in precedenza»;   
 h) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:   
 «Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni  
di medicinali, laddove non e' necessario inserire il nominativo  
dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a  
quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui  
all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza  
della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini di  
ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.»;   
 i) all'articolo 92:   
 1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e  
privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, pubbliche e  
private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»;   
 2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono  
sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi  
dell'articolo 26, comma 4, lettera c),» sono sostituite dalle  
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del  
Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse;   
 3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse.

Note all'art. 6:   
   
 - L'art. 78 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 78 (Informazioni del medico di medicina generale  
 o del pediatra). - 1. Il medico di medicina generale o il  
 pediatra di libera scelta informano l'interessato  
 relativamente al trattamento dei dati personali, in forma  
 chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli  
 elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento.   
 2. Le informazioni possono essere fornite per il  
 complessivo trattamento dei dati personali necessario per  
 attivita' di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria,  
 svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o  
 dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta  
 dello stesso o di cui questi e' informato in quanto  
 effettuate nel suo interesse.   
 3. Le informazioni possono riguardare, altresi', dati  
 personali eventualmente raccolti presso terzi e sono  
 fornite preferibilmente per iscritto.   
 4. Le informazioni, se non e' diversamente specificato  
 dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento  
 di dati correlato a quello effettuato dal medico di  
 medicina generale o dal pediatra di libera scelta,  
 effettuato da un professionista o da altro soggetto,  
 parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta,  
 che:   
 a) sostituisce temporaneamente il medico o il  
 pediatra;   
 b) fornisce una prestazione specialistica su  
 richiesta del medico e del pediatra;   
 c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di  
 un'attivita' professionale prestata in forma associata;   
 d) fornisce farmaci prescritti;   
 e) comunica dati personali al medico o pediatra in  
 conformita' alla disciplina applicabile.   
 5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo  
 evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati  
 personali che presentano rischi specifici per i diritti e  
 le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita'  
 dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti  
 effettuati:   
 a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito  
 di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai  
 regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il  
 consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;   
 b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;   
 c) per fornire altri beni o servizi all'interessato  
 attraverso una rete di comunicazione elettronica;   
 c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo  
 sanitario elettronico di cui all'art. 12 del decreto-legge  
 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  
 dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;   
 c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei  
 registri di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre  
 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  
 dicembre 2012, n. 221.»   
 - L'art. 79 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 79 (Informazioni da parte di strutture pubbliche  
 e private che erogano prestazioni sanitarie e  
 socio-sanitarie). - 1. Le strutture pubbliche e private,  
 che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono  
 avvalersi delle modalita' particolari di cui all'art. 78 in  
 riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche  
 da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o di  
 sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente  
 identificate.   
 2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue  
 articolazioni annotano l'avvenuta informazione con  
 modalita' uniformi e tali da permettere una verifica al  
 riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in  
 tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo  
 interessato.   
 3. Le modalita' particolari di cui all'art. 78 possono  
 essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in  
 riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali  
 effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle  
 aziende sanitarie.   
 4. Sulla base di adeguate misure organizzative in  
 applicazione del comma 3, le modalita' particolari possono  
 essere utilizzate per piu' trattamenti di dati effettuati  
 nei casi di cui al presente art. e dai soggetti di cui  
 all'art. 80.».   
 - L'art. 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e  
 dell'incolumita' fisica). - 1. Le informazioni di cui agli  
 articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza  
 ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di  
 emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la  
 competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile  
 ed urgente ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo  
 31 marzo 1998, n. 112.   
 2. Tali informazioni possono altresi' essere rese senza  
 ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:   
 a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o  
 incapacita' di intendere o di volere dell'interessato,  
 quando non e' possibile rendere le informazioni, nei casi  
 previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza,  
 ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un  
 convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai  
 sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o,  
 in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui  
 dimora l'interessato;   
 b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la  
 salute o l'incolumita' fisica dell'interessato.   
 3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere  
 rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche  
 in caso di prestazione medica che puo' essere pregiudicata  
 dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestivita' o  
 efficacia.   
 4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' le  
 informazioni sono fornite all'interessato nel caso in cui  
 non siano state fornite in precedenza.»

Art. 7   
   
   
 Modifiche alla parte II, titolo VI,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di  
agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento  
professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale  
di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le  
scuole private non paritarie nonche' le istituzioni di alta  
formazione artistica e coreutica e le universita' statali o non  
statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati,  
possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via  
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali,  
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli  
articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle  
predette finalita' e indicati nelle informazioni rese agli  
interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono  
essere successivamente trattati esclusivamente per le predette  
finalita'.   
 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del  
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla  
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'  
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito  
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio  
di diplomi e certificati.».

Note all'art. 7:   
   
 - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'  
 citato nelle note alle premesse.

Art. 8   
   
   
 Modifiche alla parte II, titolo VII,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini  
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o  
storica o a fini statistici)»;   
 b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente titolo disciplina  
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione  
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini  
statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.»;   
 c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 99 (Durata del trattamento). - 1. Il trattamento di dati  
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca  
scientifica o storica o a fini statistici puo' essere effettuato  
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi  
scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o  
trattati.   
 2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca  
scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere  
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per  
qualsiasi causa, e' cessato il trattamento nel rispetto di quanto  
previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»;   
 d) all'articolo 100:   
 1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono  
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del  
Regolamento»;   
 2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma,  
sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, cancellazione,  
limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del  
Regolamento»;   
 3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti  
di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste dalle  
regole deontologiche.»;   
 e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente:  
«Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di  
ricerca storica»;   
 f) all'articolo 101:   
 1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite  
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di  
ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle  
seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»;   
 2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite  
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di  
ricerca storica»;   
 g) all'articolo 102:   
 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regole  
deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico  
interesse o di ricerca storica)»;   
 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Garante  
promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di  
regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese  
le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati  
al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico  
interesse o di ricerca storica.»;   
 3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:   
 3.1 l'alinea e' sostituito dal seguente: «2. Le regole  
deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i  
diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:»;   
 3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le  
seguenti: «e del Regolamento»;   
 3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono  
sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico  
interesse o di ricerca storica»;   
 h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). - 1.  
La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in  
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di  
interesse storico particolarmente importante e' disciplinata dal  
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole  
deontologiche.»;   
 i) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente:  
«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»;   
 l) all'articolo 104:   
 1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici»  
sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca  
scientifica»;   
 2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite  
dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici»  
sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»;   
 m) all'articolo 105:   
 1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici»  
sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca  
scientifica»;   
 2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici»  
sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca  
scientifica», le parole «all'articolo 13» sono sostituite dalle  
seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le parole «, e  
successive modificazioni» sono soppresse;   
 3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle  
seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l'informativa  
all'interessato puo' essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le  
informazioni all'interessato possono essere date»;   
 4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici»  
sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca  
scientifica», le parole «l'informativa all'interessato non e' dovuta»  
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato non  
sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:  
«dalle regole deontologiche»;   
 n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o  
di ricerca scientifica). - 1. Il Garante promuove, ai sensi  
dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici  
e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni  
professionali, interessati al trattamento dei dati per fini  
statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie  
adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in conformita'  
all'articolo 89 del Regolamento.   
 2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto,  
per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico  
nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6  
settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe  
garanzie, sono individuati in particolare:   
 a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare  
che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto  
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi  
fini statistici o di ricerca scientifica;   
 b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori  
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in  
riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle  
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati  
raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai  
criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati  
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita'  
per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti  
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle  
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;   
 c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente  
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare  
direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle  
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;   
 d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere  
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti  
nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);   
 e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli  
interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo  
9 del regolamento;   
 f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e  
21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89,  
paragrafo 2, del medesimo Regolamento;   
 g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei  
dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al  
trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare  
o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;   
 h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio  
di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui  
all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele  
volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono  
autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli  
interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche  
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di  
dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con  
enti ed uffici situati all'estero;   
 i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle  
persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano  
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita'  
diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono  
tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali  
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»;   
 o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).  
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori  
dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca  
scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al  
trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando e'  
richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate,  
individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o  
dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»;   
 p) l'articolo108 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1. Il trattamento di  
dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema  
statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole  
deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre  
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in  
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui  
all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico  
nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi  
diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi  
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del  
1989.»;   
 q) all'articolo 109, comma 1, le parole «della statistica,  
sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di statistica,  
sentiti i Ministri»;   
 r) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). - 1. Il  
consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla  
salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o  
epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata in  
base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto  
dell'Unione europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo 2,  
lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca  
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai  
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  
n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai  
sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e'  
inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare  
gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo  
sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di  
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della  
ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure  
appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi  
interessi dell'interessato, il programma di ricerca e' oggetto di  
motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello  
territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del  
Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.   
 2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi  
dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui  
al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati  
senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali  
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della  
ricerca.»;   
 s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati  
personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il  
Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali,  
compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del  
Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da  
parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita'  
quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati  
risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure  
rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il  
conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione che siano  
adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i  
legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo 89  
del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di  
anonimizzazione dei dati.   
 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di  
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la  
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di  
autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali  
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie  
ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati  
nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di  
terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.   
 3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per  
le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato dal  
Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e  
anche in relazione a determinate categorie di titolari e di  
trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore  
trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate  
garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma  
del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica italiana.   
 4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il  
trattamento dei dati personali raccolti per l'attivita' clinica, a  
fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a  
carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere  
strumentale dell'attivita' di assistenza sanitaria svolta dai  
predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto  
previsto dall'articolo 89 del Regolamento.».

Note all'art. 8:   
   
 - L'art. 100 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 100 (Dati relativi ad attivita' di studio e  
 ricerca). - 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca  
 e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i  
 soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti  
 di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare  
 e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati  
 relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati,  
 dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,  
 docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di  
 cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.   
 2. Resta fermo il diritto dell'interessato di  
 rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai  
 sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.   
 3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono  
 documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto  
 1990, n. 241.   
 4. I dati di cui al presente articolo possono essere  
 successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali  
 sono comunicati o diffusi.   
 4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le  
 modalita' previste dalle regole deontologiche.»   
 - L'art. 101 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 101 (Modalita' di trattamento). - 1. I dati  
 personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico  
 interesse o di ricerca storica non possono essere  
 utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi  
 sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati  
 anche per altre finalita' nel rispetto dell'art. 5 del  
 Regolamento.   
 2. I documenti contenenti dati personali, trattati a  
 fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca  
 storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della  
 loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il  
 perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi  
 possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei  
 medesimi scopi.   
 3. I dati personali possono essere comunque diffusi  
 quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti  
 direttamente dall'interessato o attraverso suoi  
 comportamenti in pubblico.».   
 - L'art. 102 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 Art. 102 (Regole deontologiche per il trattamento a  
 fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca  
 storica). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art.  
 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i  
 soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'  
 scientifiche e le associazioni professionali, interessati  
 al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel  
 pubblico interesse o di ricerca storica.   
 2. Le regole deontologiche di cui al comma 1  
 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta'  
 dell'interessato in particolare:   
 a) le regole di correttezza e di non discriminazione  
 nei confronti degli utenti da osservare anche nella  
 comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le  
 disposizioni del presente codice e del Regolamento  
 applicabili ai trattamenti di dati per finalita'  
 giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e  
 altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione  
 artistica;   
 b) le particolari cautele per la raccolta, la  
 consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati  
 idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o  
 rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in  
 cui l'interessato o chi vi abbia interesse e' informato  
 dall'utente della prevista diffusione di dati;   
 c) le modalita' di applicazione agli archivi privati  
 della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati  
 a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca  
 storica, anche in riferimento all'uniformita' dei criteri  
 da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare  
 nella comunicazione e nella diffusione.».   
 - L'art. 104 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi a  
 fini statistici o di ricerca scientifica). - 1. Le  
 disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti  
 di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per  
 fini di ricerca scientifica.   
 2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in  
 relazione ai dati identificativi si tiene conto  
 dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente  
 utilizzati dal titolare o da altri per identificare  
 l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in  
 relazione al progresso tecnico.».   
 - L'art. 105 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 105 (Modalita' di trattamento). - 1. I dati  
 personali trattati a fini statistici o di ricerca  
 scientifica non possono essere utilizzati per prendere  
 decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato,  
 ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura.   
 2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono  
 essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,  
 nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento anche  
 in relazione a quanto previsto dall'art. 106, comma 2,  
 lettera b), del presente codice e dall'art. 6-bis del  
 decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.   
 3. Quando specifiche circostanze individuate dalle  
 regole deontologiche di cui all'art. 106 sono tali da  
 consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto  
 di un altro, in quanto familiare o convivente, le  
 informazioni all'interessato possono essere date anche per  
 il tramite del soggetto rispondente.   
 4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di  
 ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri  
 scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute  
 quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al  
 diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di  
 pubblicita' individuate dalle regole deontologiche di cui  
 all'art. 106.».   
 - L'art. 109 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della  
 nascita). - 1. Per la rilevazione dei dati statistici  
 relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi  
 ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonche'  
 per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari,  
 si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del  
 Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita'  
 tecniche determinate dall'Istituto nazionale di statistica,  
 sentiti i Ministri della salute, dell'interno e il  
 Garante.».

Art. 9   
   
   
 Modifiche alla parte II, titolo VIII,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamenti  
nell'ambito del rapporto di lavoro»;   
 b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del  
rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo  
2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici  
e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato  
nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalita' di cui  
all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche  
modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»;   
 c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente:   
 «Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). -  
1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi  
di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati  
al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite  
al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del  
curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo  
6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al  
trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto.   
 d) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente:  
«Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;   
 e) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente:  
«Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»   
 f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  
«, nonche' dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre  
2003, n. 276.»   
 g) la rubrica dell'articolo 114 e' sostituita dalla seguente:  
«Garanzie in materia di controllo a distanza»);   
 h) all'articolo 115:   
 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Telelavoro,  
lavoro agile e lavoro domestico)»;   
 2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite  
dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;   
 i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo  
23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».

Note all'art. 9:   
   
 - L'art. 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza). - 1. Resta  
 fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio  
 1970, n. 300, nonche' dall'art. 10 del decreto legislativo  
 10 settembre 2003, n. 276.»   
 - L'art. 115 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 115 (Telelavoro, lavoro agile e lavoro  
 domestico). - 1. Nell'ambito del rapporto di lavoro  
 domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di  
 lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto  
 della sua personalita' e della sua liberta' morale.   
 2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la  
 necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla  
 vita familiare.».   
 - L'art. 116 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 116 (Conoscibilita' di dati su mandato  
 dell'interessato). - 1. Per lo svolgimento delle proprie  
 attivita' gli istituti di patronato e di assistenza  
 sociale, nell'ambito del mandato conferito  
 dall'interessato, possono accedere alle banche di dati  
 degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di  
 dati individuati specificamente con il consenso manifestato  
 dall'interessato medesimo.   
 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
 stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite  
 convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di  
 assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.»

Art. 10   
   
   
 Modifiche alla parte II, titolo IX,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in  
ambito pubblico o di interesse pubblico»;   
 b) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente:  
«Assicurazioni»;   
 c) all'articolo 120:   
 1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo  
(ISVAP)» sono soppresse;   
 2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di  
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Note all'art. 10:   
   
 - L'art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la vigilanza  
 sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le  
 procedure e le modalita' di funzionamento della banca di  
 dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il  
 contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle  
 assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore  
 immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di accesso  
 alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi  
 giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in  
 materia di prevenzione e contrasto di comportamenti  
 fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,  
 nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle  
 informazioni da parte delle imprese di assicurazione.   
 2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui  
 al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo  
 svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.   
 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si  
 applicano le disposizioni dell'art. 135 del codice delle  
 assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7  
 settembre 2005, n. 209».

Art. 11   
   
   
 Modifiche alla parte II, titolo X,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) all'articolo 121:   
 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Servizi  
interessati e definizioni)»;   
 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:   
 «1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente  
titolo si intende per:   
 a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o  
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di  
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le  
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione  
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che  
le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente  
ricevente, identificato o identificabile;   
 b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di  
comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la  
comunicazione bidirezionale;   
 c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di  
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di  
instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non  
attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a  
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese  
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione  
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti  
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e  
televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,  
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le  
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione  
trasportato;   
 d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione  
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire  
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che  
supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di  
reti;   
 e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi  
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di  
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di  
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate  
per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti  
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;   
 f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica,  
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi  
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura  
di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite  
schede prepagate;   
 g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio  
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi  
privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;   
 h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a  
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una  
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;   
 i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una  
rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione  
elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura  
terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica  
accessibile al pubblico;   
 l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il  
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi  
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto  
e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della  
relativa fatturazione;   
 m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni  
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,  
che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura  
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso  
conoscenza.»;   
 b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» e' soppressa  
la parola «le» e le parole «di cui all'articolo 13, comma 3» sono  
soppresse;   
 c) all'articolo 123:   
 1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13»  
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli  
13 e 14 del Regolamento»;   
 2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento che  
operano ai sensi dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a  
persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano  
autorizzate al trattamento e che operano» e le parole  
«dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona  
autorizzata»;   
 d) all'articolo 125, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  
periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2,  
comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;   
 e) all'articolo 126, comma 4, le parole «ad incaricati del  
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,» sono sostituite  
dalle seguenti: «a persone autorizzate al trattamento, ai sensi  
dell'articolo 2-quaterdecies, che operano» e le parole  
«dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona  
autorizzata»;   
 f) l'articolo 129 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante individua con  
proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le  
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e  
in conformita' alla normativa dell'Unione europea, le modalita' di  
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai  
contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del  
pubblico.   
 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita'  
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,  
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di  
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di  
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le  
finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in  
base al principio della massima semplificazione delle modalita' di  
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per  
comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso  
qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di  
verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»;   
 g) all'articolo 130:   
 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
«Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14,  
della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;   
 2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle  
seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo»  
sono soppresse;   
 3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,» sono  
sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le  
parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite  
dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita  
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione  
commerciale»;   
 4) al comma 3-ter:   
 4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo  
12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti «codice dei  
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  
50»;   
 4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7, comma  
4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale  
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di  
mercato o di comunicazione commerciale»;   
 4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite  
dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»;   
 6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle  
seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»;   
 7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma 1, lettera  
b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 58 del  
Regolamento»;   
 h) all'articolo 131, la rubrica e' sostituita dalla seguente:  
«(Informazioni a contraenti e utenti)»;   
 i) all'articolo 132:   
 1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le  
condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il  
traffico entrante» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il  
seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni  
telefoniche in entrata puo' essere effettuata solo quando possa  
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento  
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.  
397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del  
Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui  
all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»;   
 2) al comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 17» sono  
sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita' di cui  
all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche' a:» a «d)»  
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ad»;   
 3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. E' fatta  
salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre  
2017, n. 167.»;   
 l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:   
 «Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). - 1. Nel rispetto di  
quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di  
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si  
applicano le disposizioni del presente articolo.   
 2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica  
accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del  
Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata  
l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate  
al rischio esistente.   
 3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica  
garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al  
personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.   
 4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei  
dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati  
personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,  
da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione,  
trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti,  
nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.   
 5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede  
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del  
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta  
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di  
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei  
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie  
nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa  
vigente.   
 «Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un  
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa  
gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio  
chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di  
eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni,  
con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste un  
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete,  
indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di  
applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad  
adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i  
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe  
informazioni sono rese al Garante e all'Autorita' per le garanzie  
nelle comunicazioni.».

Note all'art. 11:   
   
 - L'art. 121 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 121 (Servizi interessati e definizioni). - 1. Le  
 disposizioni del presente titolo si applicano al  
 trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di  
 servizi di comunicazione elettronica accessibili al  
 pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese  
 quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e  
 di identificazione.   
 1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  
 presente titolo si intende per:   
 a) "comunicazione elettronica", ogni informazione  
 scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti  
 tramite un servizio di comunicazione elettronica  
 accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni  
 trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione  
 elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,  
 salvo che le stesse informazioni siano collegate ad  
 uncontraente o utente ricevente, identificato o  
 identificabile;   
 b) "chiamata", la connessione istituita da  
 unserviziodicomunicazioneelettronica  
 accessibilealpubblicocheconsente la comunicazione  
 bidirezionale;   
 c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di  
 trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di  
 commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi  
 gli elementi di rete non attivi, che consentono di  
 trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre  
 ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le  
 reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a  
 commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,  
 compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione  
 circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per  
 il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui  
 siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti  
 televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  
 informazione trasportato;   
 d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di  
 comunicazione elettronica utilizzata interamente o  
 prevalentemente per fornire servizi di comunicazione  
 elettronica accessibili al pubblico, che supporta il  
 trasferimento di informazioni tra i punti terminali di  
 reti;   
 e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi  
 consistenti esclusivamente o prevalentemente nella  
 trasmissione di segnali su reti di comunicazioni  
 elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i  
 servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la  
 diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti  
 dall'art. 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del  
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo2002;   
 f) "contraente", qualunque persona fisica, persona  
 giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un  
 fornitore di servizi di comunicazione elettronica  
 accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o  
 comunque destinatario di tali servizi tramite schede  
 prepagate;   
 g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un  
 servizio di comunicazione elettronica accessibile al  
 pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi  
 necessariamente abbonata;   
 h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato  
 sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una  
 comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o  
 della relativa fatturazione;   
 i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato  
 in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio  
 di comunicazione elettronicache indica la posizione  
 geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un  
 servizio di comunicazione elettronica accessibile al  
 pubblico;   
 l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che  
 richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei  
 dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al  
 traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione  
 di una comunicazione o della relativa fatturazione;   
 m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi,  
 voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete  
 pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in  
 rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che  
 il ricevente non ne ha preso conoscenza.»   
 - L'art. 122 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del  
 contraente o dell'utente). - 1. L'archiviazione delle  
 informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o  
 di un utente o l'accesso a informazioni gia' archiviate  
 sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o  
 l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere  
 stato informato con modalita' semplificate. Cio' non vieta  
 l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle  
 informazioni gia' archiviate se finalizzati unicamente ad  
 effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete  
 di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente  
 necessaria al fornitore di un servizio della societa'  
 dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o  
 dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della  
 determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo  
 periodo il Garante tiene anche conto delle proposte  
 formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a  
 livello nazionale dei consumatori e delle categorie  
 economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire  
 l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva  
 consapevolezza del contraente o dell'utente.   
 2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al  
 comma 1, possono essere utilizzate specifiche  
 configurazioni di programmi informatici o di dispositivi  
 che siano di facile e chiara utilizzabilita' per il  
 contraente o l'utente.   
 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato  
 l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere  
 a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un  
 contraente o di un utente, per archiviare informazioni o  
 per monitorare le operazioni dell'utente.»   
 L'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 123 (Dati relativi al traffico). - 1. I dati  
 relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti  
 trattati dal fornitore di una rete pubblica di  
 comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica  
 accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi  
 quando non sono piu' necessari ai fini della trasmissione  
 della comunicazione elettronica, fatte salve le  
 disposizioni dei commi 2, 3 e 5.   
 2. Il trattamento dei dati relativi al traffico  
 strettamente necessari a fini di fatturazione per il  
 contraente, ovvero di pagamenti in caso di  
 interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di  
 documentazione in caso di contestazione della fattura o per  
 la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a  
 sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione  
 necessaria per effetto di una contestazione anche in sede  
 giudiziale.   
 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione  
 elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di  
 cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a  
 fini di commercializzazione di servizi di comunicazione  
 elettronica o per la fornitura di servizi a valore  
 aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si  
 riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio  
 consenso, che e' revocabile in ogni momento.   
 4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13  
 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa il  
 contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al  
 traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata  
 del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.   
 5. Il trattamento dei dati personali relativi al  
 traffico e' consentito unicamente a persone che, ai sensi  
 dell'art. 2-quaterdecies, risultano autorizzate al  
 trattamento e che operano sotto la diretta autorita' del  
 fornitore del servizio di comunicazione elettronica  
 accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del  
 fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si  
 occupano della fatturazione o della gestione del traffico,  
 di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di  
 frodi, o della commercializzazione dei servizi di  
 comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a  
 valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e'  
 strettamente necessario per lo svolgimento di tali  
 attivita' e deve assicurare l'identificazione della persona  
 autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione  
 di interrogazione automatizzata.   
 6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'  
 ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico  
 necessari ai fini della risoluzione di controversie  
 attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla  
 fatturazione.»   
 - L'art. 125 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 125 (Identificazione della linea). - 1. Se e'  
 disponibile la presentazione dell'identificazione della  
 linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione  
 elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente  
 chiamante la possibilita' di impedire, gratuitamente e  
 mediante una funzione semplice, la presentazione  
 dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per  
 chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale  
 possibilita' linea per linea. Rimane in ogni caso fermo  
 quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 11  
 gennaio 2018, n. 5.   
 2. Se e' disponibile la presentazione  
 dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore  
 del servizio di comunicazione elettronica accessibile al  
 pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di  
 impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice,  
 la presentazione dell'identificazione delle chiamate  
 entranti.   
 3. Se e' disponibile la presentazione  
 dell'identificazione della linea chiamante e tale  
 indicazione avviene prima che la comunicazione sia  
 stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione  
 elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente  
 chiamato la possibilita', mediante una funzione semplice e  
 gratuita, di respingere le chiamate entranti se la  
 presentazione dell'identificazione della linea chiamante e'  
 stata eliminata dall'utente o contraente chiamante.   
 4. Se e' disponibile la presentazione  
 dell'identificazione della linea collegata, il fornitore  
 del servizio di comunicazione elettronica accessibile al  
 pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di  
 impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice,  
 la presentazione dell'identificazione della linea collegata  
 all'utente chiamante.   
 5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  
 alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti  
 all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  
 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali  
 Paesi.   
 6. Se e' disponibile la presentazione  
 dell'identificazione della linea chiamante o di quella  
 collegata, il fornitore del servizio di comunicazione  
 elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e  
 gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle  
 possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.»   
 - L'art. 126 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione). - 1. I dati  
 relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al  
 traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti  
 pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione  
 elettronica accessibili al pubblico, possono essere  
 trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha  
 manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in  
 ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per  
 la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.   
 2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il  
 consenso, informa gli utenti e i contraenti sulla natura  
 dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi  
 al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli  
 scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonche'  
 sull'eventualita' che i dati siano trasmessi ad un terzo  
 per la prestazione del servizio a valore aggiunto.   
 3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio  
 consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione,  
 diversi dai dati relativi al traffico, conservano il  
 diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una  
 funzione semplice, l'interruzione temporanea del  
 trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete  
 o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.   
 4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione  
 diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi  
 1, 2 e 3, e' consentito unicamente a persone autorizzate al  
 trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, che operano  
 sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di  
 comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a  
 seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di  
 comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore  
 aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e'  
 strettamente necessario per la fornitura del servizio a  
 valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione della  
 persona autorizzata che accede ai dati anche mediante  
 un'operazione di interrogazione automatizzata.»   
 - L'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 130 (Comunicazioni indesiderate). - 1. Fermo  
 restando quanto stabilito dagli articoli 8e21 del decreto  
 legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi  
 automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata  
 senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale  
 pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di  
 ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e'  
 consentito con il consenso del contraente o utente. Resta  
 in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 14,  
 della legge 11 gennaio 2018, n. 5.   
 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  
 alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le  
 finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica,  
 telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging  
 Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.   
 3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori  
 comunicazioni per le finalita' di cui ai medesimi commi  
 effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono  
 consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento  
 nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis.   
 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 129, il  
 trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto  
 articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta  
 cartacea per le finalita' di invio di materiale  
 pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di  
 ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e'  
 consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il  
 diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche  
 in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione  
 della quale e' intestatario e degli altri dati personali di  
 cui all'art. 129, comma 1, in un registro pubblico delle  
 opposizioni.   
 3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito  
 con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai  
 sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  
 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  
 acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle  
 Commissioni parlamentari competenti in materia, che si  
 pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche',  
 per i relativi profili di competenza, il parere  
 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si  
 esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti  
 criteri e principi generali:   
 a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del  
 registro ad un ente o organismo pubblico titolare di  
 competenze inerenti alla materia;   
 b) previsione che l'ente o organismo deputato  
 all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda  
 con le risorse umane e strumentali di cui dispone o  
 affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se  
 ne assumono interamente gli oneri finanziari e  
 organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto  
 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto  
 legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si  
 avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni  
 corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi  
 costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello  
 sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina  
 tali tariffe;   
 c) previsione che le modalita' tecniche di  
 funzionamento del registro consentano ad ogni utente di  
 chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e'  
 intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via  
 telematica o telefonica;   
 d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento  
 e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive  
 che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel  
 registro stesso, prevedendo il tracciamento delle  
 operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi  
 agli accessi;   
 e) disciplina delle tempistiche e delle modalita'  
 dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore  
 di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo  
 aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di  
 utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo,  
 prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia  
 revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di  
 facile utilizzo e gratuitamente;   
 f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti  
 di dati per le finalita' di invio di materiale  
 pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di  
 ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di  
 garantire la presentazione dell'identificazione della linea  
 chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in  
 particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di  
 iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;   
 g) previsione che l'iscrizione nel registro non  
 precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e  
 trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento.   
 3-quater. La vigilanza e il controllo  
 sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui  
 al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti  
 al Garante.   
 4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il  
 titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita  
 diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di  
 posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto  
 della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non  
 richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si  
 tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e  
 l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale  
 uso, inizialmente o in occasione di successive  
 comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e  
 in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata  
 per le finalita' di cui al presente comma, e' informato  
 della possibilita' di opporsi in ogni momento al  
 trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.   
 5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per  
 le finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo  
 promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita'  
 del mittente o in violazione dell'art. 8 del decreto  
 legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo  
 recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i  
 diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento,  
 oppure esortando i destinatari a visitare siti web che  
 violino il predettoart. 8 del decreto legislativo n. 70 del  
 2003.   
 6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni  
 di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai  
 sensi dell'art. 58 del Regolamento, altresi' prescrivere a  
 fornitori di servizi di comunicazione elettronica di  
 adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili  
 relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui  
 sono state inviate le comunicazioni.»   
 - L'art. 131 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 131 (Informazioni a contraenti e utenti). - 1. Il  
 fornitore di un servizio di comunicazione elettronica  
 accessibile al pubblico informa il contraente e, ove  
 possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che  
 permettono di apprendere in modo non intenzionale il  
 contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di  
 soggetti ad esse estranei.   
 2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto  
 delle comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso da  
 altri a causa del tipo di apparecchiature terminali  
 utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse  
 presso la sede del contraente medesimo.   
 3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso  
 della conversazione, sono utilizzati dispositivi che  
 consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di  
 altri soggetti.»   
 - L'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre  
 finalita'). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  
 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono  
 conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data  
 della comunicazione, per finalita' di accertamento e  
 repressione di reati, mentre, per le medesime finalita', i  
 dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i  
 contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal  
 fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.   
 1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta,  
 trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi  
 di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure  
 di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per  
 trenta giorni.   
 2. (abrogato).   
 3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono  
 acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del  
 pubblico ministero anche su istanza del difensore  
 dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini,  
 della persona offesa e delle altre parti private. Il  
 difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle  
 indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati  
 relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le  
 modalita' indicate dall'art. 391-quater del codice di  
 procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle  
 comunicazioni telefoniche in entrata puo' essere effettuata  
 solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e  
 concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive  
 di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i  
 diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento  
 possono essere esercitati con le modalita' di cui all'art.  
 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.   
 4. (abrogato).   
 4-bis. (abrogato).   
 4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i  
 responsabili degli uffici centrali specialistici in materia  
 informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma  
 dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,  
 nonche' gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art.  
 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e  
 transitorie del codice di procedura penale, di cui  
 aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono  
 ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste  
 avanzate da autorita' investigative straniere, ai fornitori  
 e agli operatori di servizi informatici o telematici di  
 conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e  
 per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati  
 relativi al traffico telematico, esclusi comunque i  
 contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento  
 delle investigazioni preventive previste dal citato art.  
 226 delle norme di cui aldecreto legislativo n. 271 del  
 1989, ovvero per finalita' di accertamento e repressione di  
 specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per  
 motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore  
 a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di  
 custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati  
 stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi  
 informatici o telematici ovvero di terzi.   
 4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi  
 informatici o telematici cui e' rivolto l'ordine previsto  
 dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo  
 immediatamente all'autorita' richiedente l'assicurazione  
 dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi  
 informatici o telematici e' tenuto a mantenere il segreto  
 relativamente all'ordine ricevuto e alle attivita'  
 conseguentemente svolte per il periodo indicato  
 dall'autorita'. In caso di violazione dell'obbligo si  
 applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  
 le disposizioni dell'art. 326 del codice penale.   
 4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del  
 comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e  
 comunque entro quarantotto ore dalla notifica al  
 destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione  
 il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In  
 caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono  
 efficacia.   
 5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al  
 comma 1 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli  
 accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal  
 Garante secondo le modalita' di cui all'art.  
 2-quinquiesdecies, volti a garantire che i dati conservati  
 possiedano i medesimi requisiti di qualita', sicurezza e  
 protezione dei dati in rete, nonche' ad indicare le  
 modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati,  
 decorsi i termini di cui al comma 1.   
 5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'art. 24  
 della legge 20 novembre 2017, n. 167.»

Art. 12   
   
   
 Modifiche alla parte II, titolo XII,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Giornalismo,  
liberta' di informazione e di espressione»;   
 b) all'articolo 136, comma 1:   
 1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono inserite le  
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,»;   
 2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e' soppressa, dopo  
la parola diffusione e' inserita la parola «anche» e le parole  
«nell'espressione artistica» sono sostituite dalle seguenti:  
«nell'espressione accademica, artistica e letteraria»;   
 c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto  
previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui  
agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso  
dell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche di  
cui all'articolo 139.   
 2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le  
disposizioni relative:   
 a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai  
provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;   
 b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni  
internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.   
 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le  
finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto  
di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,  
del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in  
particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a  
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali  
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli  
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»;   
 d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo 7, comma  
2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15,  
paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»;   
 e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Regole  
deontologiche relative ad attivita' giornalistiche e ad altre  
manifestazioni del pensiero»;   
 f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attivita'  
giornalistiche). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo  
2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei  
giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati  
di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a  
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in  
particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla  
vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere  
forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14  
del Regolamento.   
 2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle  
stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla  
proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e  
sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina  
secondo la procedura di cooperazione.   
 3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed  
integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro  
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai  
sensi dell'articolo 2-quater.   
 4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole  
deontologiche, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi  
dell'articolo 58 del Regolamento.   
 5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale  
dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e  
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto  
a recepire.

Note all'art. 12:   
   
 - L'art. 136 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 136 (Finalita' giornalistiche e altre  
 manifestazioni del pensiero). - 1. Le disposizioni del  
 presente titolo si applicano, ai sensi dell'art. 85 del  
 Regolamento, al trattamento:   
 a) effettuato nell'esercizio della professione di  
 giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative  
 finalita';   
 b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei  
 pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui  
 agliarticoli 26e33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;   
 c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o  
 diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre  
 manifestazioni del pensiero anche nell'espressione  
 accademica, artistica e letteraria.»

Capo IV

Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di

protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196

Art. 13   
   
   
 Modifiche alla parte III, titolo I,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) prima del Capo I e' inserito il seguente:   
 «Capo 0.I (Alternativita' delle forme di tutela) - Art.140-bis  
(Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti di  
cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati  
personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al  
Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.   
 2. Il reclamo al Garante non puo' essere proposto se, per il  
medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita  
l'autorita' giudiziaria.   
 3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile  
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse  
parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo  
10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;   
 b) al capo I, le parole «Sezione I - Principi generali» sono  
soppresse;   
 c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo' rivolgersi  
al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del  
Regolamento.»;   
 d) dopo l'articolo 141, le parole «Sezione II - Tutela  
amministrativa» sono soppresse;   
 e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 142 (Proposizione del reclamo). - 1. Il reclamo contiene  
un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle  
circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono  
violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi  
del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.   
 2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato o, su mandato di  
questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del  
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore  
della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, con  
riguardo alla protezione dei dati personali.   
 3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini  
della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per  
l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o  
telefono.   
 4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare  
nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilita'  
con strumenti elettronici.   
 5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento  
relativo all'esame dei reclami, nonche' modalita' semplificate e  
termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad  
oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»;   
 f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 143 (Decisione del reclamo). - 1. Esaurita l'istruttoria  
preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e  
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,  
anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i  
provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto  
delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.   
 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non  
sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita'  
degli accertamenti.   
 3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di  
presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data  
informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di  
motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica  
all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In caso di  
attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60  
del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto  
procedimento.   
 4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi  
dell'articolo 152.»;   
 g) l'articolo 144 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 144 (Segnalazioni). - 1. Chiunque puo' rivolgere una  
segnalazione che il Garante puo' valutare anche ai fini  
dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del  
Regolamento.   
 2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del  
Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.»;   
 h) all'articolo 152, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  
Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi  
giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli  
comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di  
protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del  
danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono  
attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.».

Note all'art. 13:   
   
 - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'  
 citato nelle note alle premesse.

Art. 14   
   
   
 Modifiche alla parte III, titolo II,   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorita' di  
controllo indipendente»;   
 b) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il  
Garante e' composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e  
dall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti  
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con  
voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che  
presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di  
selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet  
della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima  
della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni  
prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli  
stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da  
persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata  
esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con  
particolare riferimento alle discipline giuridiche o  
dell'informatica.   
 2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto  
prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che  
assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o  
impedimento.   
 3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata  
settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico  
il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di  
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche non  
remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o  
privati, ne' ricoprire cariche elettive.   
 4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante  
sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle  
informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei  
propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.   
 5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i  
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche  
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori  
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai  
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11  
luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in  
aspettativa non puo' essere sostituito.   
 6. Al presidente compete una indennita' di funzione pari alla  
retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di  
cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento  
economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle  
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti  
di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni  
statali. Ai componenti compete una indennita' pari ai due terzi di  
quella spettante al Presidente.   
 7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui  
all'articolo 155.   
 8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i  
dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla  
cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante,  
procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per  
conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»;   
 c) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche  
disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il  
Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del  
Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi  
dell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei confronti  
di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di:   
 a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto  
della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con  
riferimento alla conservazione dei dati di traffico;   
 b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e  
delle disposizioni del presente codice, anche individuando con  
proprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione, nonche'  
fissando annualmente le priorita' delle questioni emergenti dai  
reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di  
riferimento;   
 c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui  
all'articolo 2-quater;   
 d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili  
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa  
delle funzioni;   
 e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi  
dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il  
31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;   
 f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali  
degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente  
codice;   
 g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti ad esso  
attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere  
le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.   
 2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di  
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali  
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali  
o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:   
 a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e  
l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS  
II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,  
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione  
Schengen di seconda generazione (SIS II);   
 b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione  
europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e  
sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI,  
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;   
 c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n.  
515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorita'  
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e  
la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle  
normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio,  
del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;   
 d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il  
confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del  
Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi  
di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una  
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati  
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le  
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita'  
di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e  
che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce  
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga  
scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia;   
 e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione  
visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per  
soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n.  
2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso  
per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte  
delle autorita' designate degli Stati membri e di Europol ai fini  
della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati  
di terrorismo e altri reati gravi;   
 f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione  
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato  
interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione  
(Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;   
 g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n.  
108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento  
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo  
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.  
98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai  
sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.   
 3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice,  
il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo  
156, comma 3, le modalita' specifiche dei procedimenti relativi  
all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal  
Regolamento e dal presente codice.   
 4. Il Garante collabora con altre autorita' amministrative  
indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.   
 5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere  
del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del  
Regolamento, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal  
ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione  
puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.  
Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il  
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto  
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro  
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle  
amministrazioni interessate.   
 6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in  
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di  
criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della cancelleria, al  
Garante.   
 7. Il Garante non e' competente per il controllo dei trattamenti  
effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro  
funzioni.»;   
 d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti:   
 «Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche  
disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal  
presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del  
Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:   
 a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure  
organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento,  
anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui  
all'articolo 25 del Regolamento;   
 b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater  
.   
 2. Il Garante puo' invitare rappresentanti di un'altra autorita'  
amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie  
riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita'  
amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla  
discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere,  
altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto ad  
altra autorita' amministrativa indipendente nazionale.   
 3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto  
previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata  
di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche'  
i casi di oscuramento.   
 4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,  
piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione  
2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel  
rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice,  
promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),  
modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del  
trattamento.   
 Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). -  
1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei confronti del  
titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione  
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.   
 2. Il Garante e' rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello  
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.  
1611.   
 3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito  
l'Avvocato generale dello Stato, puo' stare in giudizio tramite  
propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati  
dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»;   
 e) all'articolo 155, la rubrica e' sostituita dalla seguente:  
«(Ufficio del Garante)»;   
 f) l'articolo 156 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 156 (Ruolo organico e personale). - 1. All'Ufficio del  
Garante e' preposto un segretario generale, nominato tra persone di  
elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e  
agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,  
amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori  
universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche' i  
dirigenti di prima fascia dello Stato.   
 2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel  
limite di centosessantadue unita'. Al ruolo organico del Garante si  
accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia  
ritenuto utile al fine di garantire l'economicita' e l'efficienza  
dell'azione amministrativa, nonche' di favorire il reclutamento di  
personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure  
concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo' riservare una  
quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al  
personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato  
assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno  
triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui  
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  
applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle  
autorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma  
1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.   
 3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica italiana, il Garante definisce:   
 a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini  
dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli  
articoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del  
Regolamento;   
 b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento  
del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli  
1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;   
 c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e  
qualifiche;   
 d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i  
criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli  
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del  
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle  
specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu'  
generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita'  
amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l'80 per  
cento del trattamento economico del personale dell'Autorita' per le  
garanzie nelle comunicazioni;   
 e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga  
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.   
 4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti  
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici  
collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme  
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi  
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11  
luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a  
venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche  
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti  
di ruolo.   
 5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio puo' assumere  
dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di  
consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto  
legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti  
unita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo  
determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n.  
165 del 2001.   
 6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti  
sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su cio' di  
cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni,  
in ordine a notizie che devono rimanere segrete.   
 7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti  
di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h),  
58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei  
limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive  
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia  
giudiziaria.   
 8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento  
all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle  
necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di  
cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento,  
nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie,  
ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo  
adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono  
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello  
Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del  
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione  
finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il  
Garante puo' esigere dal titolare del trattamento il versamento di  
diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»;   
 g) l'articolo 157 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).  
- 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e  
per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al  
titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del  
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni  
e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche  
di dati.»;   
 h) l'articolo 158 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puo' disporre accessi a  
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove  
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni  
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia  
di trattamento dei dati personali.   
 2. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai  
sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale  
dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o  
personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione  
europea.   
 3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione  
di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti  
istituzionali.   
 4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in  
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative  
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o  
del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del  
tribunale competente per territorio in relazione al luogo  
dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza  
ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della  
richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita'  
dell'accertamento.   
 5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei  
luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare reti di  
comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere  
all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene  
redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove  
l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»;   
 i) all'articolo 159:   
 1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma 8»  
sono sostituite dalle seguenti: «su cio' di cui sono venuti a  
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a  
notizie che devono rimanere segrete»;   
 2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite  
le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile» e  
le parole «agli incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «alle  
persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto  
l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi  
dell'articolo 2-quaterdecies»;   
 3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse;   
 l) l'articolo 160 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i trattamenti di  
dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono  
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.   
 2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del  
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il  
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie  
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se  
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'  
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio'  
non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della  
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o  
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.   
 3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario  
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato  
puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su  
cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono  
rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi  
secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono  
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se  
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un  
numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante  
sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo  
156, comma 3, lettera a).   
 4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi  
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato  
il componente designato prende visione degli atti e dei documenti  
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.».   
 m) dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente:   
 «Art. 160-bis (Validita', efficacia e utilizzabilita' nel  
procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati  
sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di  
legge o di Regolamento). - 1. La validita', l'efficacia e  
l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e  
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a  
disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle  
pertinenti disposizioni processuali.».

Note all'art. 14:   
   
 - L'art. 155 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 155 (Ufficio del Garante). - 1. All'Ufficio del  
 Garante, al fine di garantire la responsabilita' e  
 l'autonomia ai sensi dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e  
 successive modificazioni, e deldecreto legislativo 30 marzo  
 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i  
 principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del  
 responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla  
 distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,  
 attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di  
 gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi' le  
 disposizioni del medesimodecreto legislativo n. 165 del  
 2001espressamente richiamate dal presente codice.»   
 - L'art. 159 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal  
 presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 159 (Modalita'). - 1. Il personale operante,  
 munito di documento di riconoscimento, puo' essere  
 assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su  
 cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle  
 proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere  
 segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche  
 puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e  
 documento, anche a campione e su supporto informatico o per  
 via telematica. Degli accertamenti e' redatto sommario  
 verbale nel quale sono annotate anche le eventuali  
 dichiarazioni dei presenti.   
 2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli  
 accertamenti e' consegnata copia dell'autorizzazione del  
 presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi  
 soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la  
 collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto  
 gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal  
 caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il  
 provvedimento che definisce il procedimento, che per questa  
 parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli  
 474 e 475 del codice di procedura civile.   
 3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o  
 il rappresentante del titolare o del responsabile, sono  
 eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo  
 e' assente o non e' designato, alle persone autorizzate al  
 trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta  
 del titolare o del responsabile ai sensi dell'art.  
 2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone  
 indicate dal titolare o dal responsabile.   
 4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di  
 autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento  
 non puo' essere iniziato prima delle ore sette e dopo le  
 ore venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso  
 quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione.   
 5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di  
 cui al presente articolo e agliarticoli 157e158possono  
 essere trasmessi anche mediante posta elettronica.   
 6. Quando emergono indizi di reato si osserva la  
 disposizione di cui all'art. 220 delle norme di attuazione,  
 di coordinamento e transitorie del codice di procedura  
 penale, approvate condecreto legislativo 28 luglio 1989, n.  
 271.»

Art. 15   
   
   
Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30  
 giugno 2003, n. 196   
   
 1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   
 a) l'articolo 166 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative  
pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi  
e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di  
cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle  
disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2,  
2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129,  
comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto  
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo  
110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di  
ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo  
periodo del predetto comma.   
 2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo  
83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di  
cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies,  
comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5,  
75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi  
1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111,  
111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5,  
124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2,  
132-quater, 157, nonche' delle misure di garanzia, delle regole  
deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e  
2-quater.   
 3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i provvedimenti  
correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento,  
nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo  
Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.   
 4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle  
sanzioni indicati al comma 4 puo' essere avviato, nei confronti sia  
di soggetti privati, sia di autorita' pubbliche ed organismi  
pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del  
Regolamento o di attivita' istruttoria d'iniziativa del Garante,  
nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo  
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad accessi,  
ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento  
autonomi, ovvero delegati dal Garante.   
 5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti  
nel corso delle attivita' di cui al comma 5 configurino una o piu'  
violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi  
4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei  
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 notificando al  
titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni,  
nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma  
10, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti  
incompatibile con la natura e le finalita' del provvedimento da  
adottare.   
 6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui  
al comma 6, il contravventore puo' inviare al Garante scritti  
difensivi o documenti e puo' chiedere di essere sentito dalla  
medesima autorita'.   
 7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al  
comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9,  
da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei  
medesimi casi puo' essere applicata la sanzione amministrativa  
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero  
o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle  
sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono  
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere  
destinati alle specifiche attivita' di sensibilizzazione e di  
ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.   
 8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto  
legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,  
il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la  
controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove  
impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla meta'  
della sanzione irrogata.   
 9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con  
proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica italiana, il Garante definisce le modalita' del  
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui  
al comma 4 ed i relativi termini, in conformita' ai principi della  
piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della  
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e  
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.   
 10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal  
presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano  
in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.».   
 b) l'articolo 167 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che il fatto  
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o  
per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando  
in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal  
provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento  
all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e  
sei mesi.   
 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al  
fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno  
all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui  
agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni  
di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia  
di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle  
misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca  
nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre  
anni.   
 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui  
al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per se'  
o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato,  
procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o  
un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai  
sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento  
all'interessato.   
 4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai  
commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.   
 5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione  
motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita'  
di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano  
presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al  
pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di  
accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente  
decreto.   
 6. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a norma del  
presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente  
una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e' stata  
riscossa, la pena e' diminuita.»;   
 c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti:   
 «Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati  
personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il  
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al  
fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare  
danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso  
contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in  
violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e' punito con  
la reclusione da uno a sei anni.   
 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al  
fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno,  
comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una  
parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di  
trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei  
anni, quando il consenso dell'interessato e' richiesto per le  
operazioni di comunicazione e di diffusione.   
 3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6  
dell'articolo 167.».   
 «Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto  
di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca  
piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri  
ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un  
archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente  
dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la  
reclusione da uno a quattro anni.   
 2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6  
dell'articolo 167.»;   
 d) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e interruzione  
dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).  
- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un  
procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara  
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti  
falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.   
 2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito con la reclusione  
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o  
turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al Garante o degli  
accertamenti dallo stesso svolti.»;   
 e) l'articolo 170 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). - 1.  
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal  
Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del  
Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonche' i  
provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto  
legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre  
2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»;   
 f) l'articolo 171 e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a  
distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). - 1. La  
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8  
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui  
all'articolo 38 della medesima legge.»;   
 g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della  
sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 36,  
secondo e terzo comma, del codice penale».

Note all'art. 15:   
   
 - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'  
 citato nelle note alle premesse.

Art. 16   
   
   
 Modifiche all'allegato A   
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
   
 1. L'allegato A e' ridenominato: «Regole deontologiche».

Note all'art. 16:   
   
 - L'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003,  
 n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato  
 dal presente decreto, cosi' recita:   
   
 «Allegato A   
 Regole deontologiche   
   
 A.1Codice di deontologia relativo al trattamento dei  
 dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica.   
 (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U.  
 3 agosto 1998, n. 179)   
 A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il  
 trattamento di dati personali per scopi storici.   
 (Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001,  
 in G.U. 5 aprile 2001, n. 80)   
 A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i  
 trattamenti di dati personali a scopi statistici e di  
 ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema  
 statistico nazionale.   
 (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in  
 G.U. 1° ottobre 2002, n. 230)   
 A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i  
 trattamenti di dati personali per scopi statistici e  
 scientifici   
 (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in  
 G.U. 14 agosto 2004, n. 190, Supplemento Ordinario, n. 141)   
 A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i  
 sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di  
 crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei  
 pagamenti   
 (Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23  
 dicembre 2004, n. 300)   
 A.6 Codice di deontologia e di buona condotta per il  
 trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni  
 difensive o per far valere o difendere un diritto in sede  
 giudiziaria   
 (Deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008, in G.U. 24  
 novembre 2008, n. 275)   
 A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il  
 trattamento dei dati personali effettuato a fini di  
 informazione commerciale.»

Capo V

Disposizioni processuali

Art. 17   
   
   
 Modifiche al decreto legislativo   
 1° settembre 2011, n. 150   
   
 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,  
e' sostituito dal seguente:   
 «Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle  
disposizioni in materia di protezione dei dati personali). - 1. Le  
controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30  
giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non  
diversamente disposto dal presente articolo.   
 2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in  
cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale  
del luogo di residenza dell'interessato.   
 3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione  
dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un  
reclamo dell'interessato, e' proposto, a pena di inammissibilita',  
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento  
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.   
 4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo  
dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003,  
chi vi ha interesse puo', entro trenta giorni dalla scadenza del  
predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del  
presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica  
anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo  
143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che  
l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.   
 5. L'interessato puo' dare mandato a un ente del terzo settore  
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  
117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle  
liberta' degli interessati con riguardo alla protezione dei dati  
personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le  
disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di  
procedura civile.   
 6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con  
decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio  
entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno  
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno  
di trenta giorni.   
 7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere  
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.   
 8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre  
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione  
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a  
carico del ricorrente le spese di giudizio.   
 9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo'  
presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla  
controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla  
protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data  
comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia,  
trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire  
l'eventuale presentazione delle osservazioni.   
 10. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'  
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui  
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche  
in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o  
responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.».

Note all'art. 17:   
   
 - Il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150  
 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile  
 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti  
 civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18  
 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
 21 settembre 2011, n. 220.

Capo VI

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 18   
   
   
 Definizione agevolata delle violazioni in materia   
 di protezione dei dati personali   
   
 1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  
per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli  
articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del  
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto  
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di  
cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che,  
alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora  
definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il  
pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo  
edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente  
gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta  
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   
 2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono  
stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di  
contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24  
novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione  
di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di  
ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca  
memorie difensive ai sensi del comma 4.   
 3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore e' tenuto a  
corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo  
del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine  
previsto dal comma 1.   
 4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non  
abbia provveduto al pagamento puo' produrre nuove memorie difensive.  
Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli  
atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in  
alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale  
determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il  
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle  
persone che vi sono obbligate solidalmente.   
 5. L'entrata in vigore del presente decreto determina  
l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere  
le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art. 28  
della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 18:   
   
 - Gli articoli 14, 16, 18 e 28 della legge 24 novembre  
 1981, n. 689: (Modifiche al sistema penale), pubblicata  
 nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.,  
 cosi' recitano:   
 «Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La  
 violazione, quando e' possibile, deve essere contestata  
 immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona  
 che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta  
 per la violazione stessa.   
 Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte  
 o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,  
 gli estremi della violazione debbono essere notificati agli  
 interessati residenti nel territorio della Repubblica entro  
 il termine di novanta giorni e a quelli residenti  
 all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni  
 dall'accertamento.   
 Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi  
 all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'  
 giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono  
 dalla data della ricezione.   
 Per la forma della contestazione immediata o della  
 notificazione si applicano le disposizioni previste dalle  
 leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere  
 effettuata, con le modalita' previste dal codice di  
 procedura civile, anche da un funzionario  
 dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando  
 la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie  
 del destinatario, si osservano le modalita' previste  
 dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.   
 Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la  
 dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'  
 obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in  
 misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel  
 secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.   
 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la  
 violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'  
 stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»   
 «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il  
 pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza  
 parte del massimo della sanzione prevista per la violazione  
 commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il  
 minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo  
 importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine  
 di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se  
 questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi  
 della violazione.   
 Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze  
 comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,  
 all'interno del limite edittale minimo e massimo della  
 sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del  
 pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni  
 del primo comma.   
 Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei  
 casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore  
 della presente legge non consentivano l'oblazione.»   
 «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di  
 trenta giorni dalla data della contestazione o  
 notificazione della violazione, gli interessati possono far  
 pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a  
 norma dell'art. 17scritti difensivi e documenti e possono  
 chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.   
 L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove  
 questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti  
 inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se  
 ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza  
 motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge  
 il pagamento, insieme con le spese, all'autore della  
 violazione ed alle persone che vi sono obbligate  
 solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di  
 archiviazione degli atti comunicandola integralmente  
 all'organo che ha redatto il rapporto.   
 Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la  
 restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,  
 delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo  
 stesso provvedimento. La restituzione delle cose  
 sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di  
 archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.   
 Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o  
 al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,  
 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di  
 detto provvedimento, eseguita nelle forme previste  
 dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il  
 trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,  
 all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.   
 Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se  
 l'interessato risiede all'estero.   
 La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere  
 eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le  
 modalita' di cui allalegge 20 novembre 1982, n. 890.   
 L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.  
 Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa  
 esecutiva dopo il decorso del termine per proporre  
 opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,  
 con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale  
 si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale  
 viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato  
 il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'  
 dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la  
 stessa.»   
 «Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le  
 somme dovute per le violazioni indicate dalla presente  
 legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in  
 cui e' stata commessa la violazione.   
 L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle  
 norme delcodice civile.»   
 - Gli articoli 33, 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163,  
 164 e 164-bis del citato decreto legislativo 30 giugno  
 2003, n. 196, cosi' recitano:   
 «Art. 33 (Misure minime). - 1. Nel quadro dei piu'  
 generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o  
 previsti da speciali disposizioni, i titolari del  
 trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure  
 minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art.  
 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di  
 protezione dei dati personali.»   
 «Art. 161 (Omessa o inidonea informativa  
 all'interessato). - 1. La violazione delle disposizioni di  
 cui all'art. 13e' punita con la sanzione amministrativa del  
 pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila  
 euro.»   
 «Art. 162 (Altre fattispecie). - 1. La cessione dei  
 dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma  
 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di  
 disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con  
 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  
 diecimila euro a sessantamila euro.   
 2. La violazione della disposizione di cui all'art. 84,  
 comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del  
 pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.   
 2-bis. In caso di trattamento di dati personali  
 effettuato in violazione delle misure indicate nell'art.  
 33o delle disposizioni indicate nell'art. 167e' altresi'  
 applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione  
 del pagamento di una somma da diecimila euro a  
 centoventimila euro. Nei casi di cui all'art. 33e' escluso  
 il pagamento in misura ridotta.   
 2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di  
 prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui,  
 rispettivamente, all'art. 154, comma 1, lettere c) e d), e'  
 altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la  
 sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a  
 centottantamila euro.   
 2-quater. La violazione del diritto di opposizione  
 nelle forme previste dall'art. 130, comma 3-bis, e dal  
 relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis  
 del presente articolo.»   
 «Art. 162-bis (Sanzioni in materia di conservazione dei  
 dati di traffico). - 1. Salvo che il fatto costituisca  
 reato e salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del  
 decreto legislativo di recepimento delladirettiva  
 2006/24/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 15  
 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di  
 cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione  
 amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.»   
 «Art. 162-ter (Sanzioni nei confronti di fornitori di  
 servizi di comunicazione elettronica accessibili al  
 pubblico). - 1. La violazione delle disposizioni di cui  
 all'art. 32-bis, comma 1, e' punita con la sanzione  
 amministrativa del pagamento di una somma da  
 venticinquemila euro a centocinquantamila euro.   
 2. La violazione delle disposizioni di cui all'art.  
 32-bis, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa  
 del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille  
 euro per ciascun contraente o altra persona nei cui  
 confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui  
 al medesimo art. 32-bis, comma 2. Non si applica l'art. 8  
 della legge 24 novembre 1981, n. 689.   
 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non  
 puo' essere applicata in misura superiore al 5 per cento  
 del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di  
 comunicazione elettronica accessibili al pubblico  
 nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla  
 notificazione della contestazione della violazione  
 amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art.  
 164-bis, comma 4.   
 4. La violazione delle disposizioni di cui all'art.  
 32-bis, comma 7, e' punita con la sanzione amministrativa  
 del pagamento di una somma da ventimila euro a  
 centoventimila euro.   
 5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si  
 applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di  
 servizi di comunicazione elettronica accessibili al  
 pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi,  
 qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito  
 ritardo, al fornitore, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 8,  
 le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui  
 all'art. 32-bis.»   
 «Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione). - 1.  
 Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente  
 alla notificazione ai sensi degliarticoli 37e38, ovvero  
 indica in essa notizie incomplete, e' punito con la  
 sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  
 ventimila euro a centoventimila euro.»   
 «Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al  
 Garante). - 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o  
 di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi  
 degliarticoli 150, comma 2, e157e' punito con la sanzione  
 amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro  
 a sessantamila euro.   
 «Art. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi  
 aggravate). - 1. Se taluna delle violazioni di cui  
 agliarticoli 161,162, 162-ter,163e164e' di minore gravita',  
 avuto altresi' riguardo alla natura anche economica o  
 sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi  
 stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura  
 pari a due quinti.   
 2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu'  
 disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle  
 previste dagliarticoli 162, comma 2,162-bise164, commesse  
 anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di  
 particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione  
 amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila  
 euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in  
 misura ridotta.   
 3. In altri casi di maggiore gravita' e, in  
 particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno  
 o piu' interessati, ovvero quando la violazione coinvolge  
 numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle  
 sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura  
 pari al doppio.   
 4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere  
 aumentate fino al quadruplo quando possono risultare  
 inefficaci in ragione delle condizioni economiche del  
 contravventore.»

Art. 19   
   
   
 Trattazione di affari pregressi   
   
 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione  
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui  
al comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse  
possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali  
motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e  
delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro la predetta  
data.   
 2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le  
segnalazioni di cui si e' gia' esaurito l'esame o di cui il Garante  
per la protezione dei dati personali ha gia' esaminato nel corso del  
2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i  
quali il Garante medesimo e' a conoscenza, anche a seguito di propria  
denuncia, che sui fatti oggetto di istanza e' in corso un  
procedimento penale.   
 3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del  
presente decreto il Garante per la protezione dei dati personali  
provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante  
avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale e trasmesso,  
altresi', all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero  
della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  
della Repubblica italiana.   
 4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione  
ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi  
procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili.   
 5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati  
personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito,  
alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati  
come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento.

Note all'art. 19:   
   
 - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note  
 alle premesse.

Art. 20   
   
   
 Codici di deontologia e di buona condotta vigenti   
 alla data di entrata in vigore del presente decreto   
   
 1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di  
cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei  
dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,  
continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura  
di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si verifichino  
congiuntamente le seguenti condizioni:   
 a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  
decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le  
categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per  
la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del  
Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del  
paragrafo 2 del predetto articolo;   
 b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla  
sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la  
protezione dei dati personali.   
 2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1,  
lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle  
disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a  
decorrere dalla scadenza del termine violato.   
 3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati  
A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati  
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano  
a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai  
sensi del comma 4.   
 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  
presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali  
verifica la conformita' al Regolamento (UE) 2016/679 delle  
disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,  
ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della  
giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice  
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto  
legislativo n. 196 del 2003.   
 5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la  
revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le  
modalita' di cui all'articolo 2-quater del codice in materia di  
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196  
del 2003.

Note all'art. 20:   
   
 - Per gli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7  
 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si  
 veda nelle note all'art. 16.   
 - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note  
 alle premesse.

Art. 21   
   
   
 Autorizzazioni generali del Garante   
 per la protezione dei dati personali   
   
 1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con  
provvedimento di carattere generale da porre in consultazione  
pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  
presente decreto, individua le prescrizioni contenute nelle  
autorizzazioni generali gia' adottate, relative alle situazioni di  
trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,  
paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX del regolamento (UE)  
2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo  
regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro  
aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e' adottato  
entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione  
pubblica.   
 2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del  
comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del  
Regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento  
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  
italiana del provvedimento di cui al comma 1.   
 3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei  
dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del  
presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli indicati  
al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data.   
 4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di  
garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del Codice in  
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto  
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 producono effetti, per la  
corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le autorizzazioni  
generali di cui al comma 2 e le pertinenti prescrizioni individuate  
con il provvedimento di cui al comma 1.   
 5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle  
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al  
presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono  
soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83,  
paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679.

Note all'art. 21:   
   
 - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note  
 alle premesse.

Art. 22   
   
   
 Altre disposizioni transitorie e finali   
   
 1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale  
si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione  
europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la  
libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi  
dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.   
 2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e  
«dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  
lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati  
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque  
ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie  
particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE)  
2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento.   
 3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di  
cui all'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di  
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196  
del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, gia' in corso  
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono  
proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge  
o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui  
siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del  
Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato  
misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.   
 4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per  
la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto  
compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del  
presente decreto.   
 5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi  
1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si  
applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali  
all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei  
minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la  
protezione dei dati personali puo', nei limiti e con le modalita' di  
cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare  
provvedimenti di carattere generale ai sensi dell'articolo  
2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi,  
i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli accorgimenti  
prescritti con i provvedimenti di cui al secondo periodo sono  
esonerati dall'invio al Garante dell'informativa di cui al citato  
comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative,  
se dovute a norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta  
giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Garante nella  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   
 6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii  
alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate  
dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento,  
si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del  
Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal  
presente decreto, in quanto compatibili.   
 7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  
dopo le parole «le modalita' di restituzione» sono inserite le  
seguenti: «in forma aggregata».   
 8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del  
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto  
legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data  
dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il  
registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita' stabilite  
nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del  
2003.   
 9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il  
tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di  
autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi  
di interesse pubblico rilevante trovano applicazione anche per i  
soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi.   
 10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in  
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto  
legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati  
coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in  
vigore della disciplina relativa alle modalita' di opposizione al  
Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato.   
 11. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al  
trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute  
continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il  
Regolamento (UE) 2016/679, sino all'adozione delle corrispondenti  
misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del citato codice,  
introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto.   
 12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro  
della giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice  
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto  
legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto mesi dalla  
data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento dei  
dati di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e'  
consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli di intesa  
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita'  
organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con le  
Prefetture - UTG, previo parere del Garante per la protezione dei  
dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e  
delle operazioni eseguibili.   
 13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del  
presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali  
tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative  
e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del  
Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle  
disposizioni sanzionatorie.   
 14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate  
le seguenti modificazioni:   
 a) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-bis»  
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2»;   
 b) al comma 10, le parole «di cui all'articolo 162, comma  
2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166,  
comma 2».   
 15. All'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del decreto  
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all'articolo 162,  
comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  
166, comma 2».

Note all'art. 22:   
   
 - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note  
 alle premesse.   
 - L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30  
 giugno 2003, n. 196, cosi' recita:   
 «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice  
 si intende per:   
 a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di  
 operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti  
 elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,  
 l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,  
 l'elaborazione, la modificazione, la selezione,  
 l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,  
 il blocco, la comunicazione, la diffusione, la  
 cancellazione e la distruzione di dati, anche se non  
 registrati in una banca di dati;   
 b) "dato personale", qualunque informazione relativa  
 a persona fisica, identificata o identificabile, anche  
 indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra  
 informazione, ivi compreso un numero di identificazione  
 personale;(7)   
 c) "dati identificativi", i dati personali che  
 permettono l'identificazione diretta dell'interessato;   
 d) "dati sensibili", i dati personali idonei a  
 rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni  
 religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni  
 politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od  
 organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico  
 o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo  
 stato di salute e la vita sessuale;   
 e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a  
 rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere  
 da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.  
 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle  
 sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi  
 carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato  
 ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura  
 penale;   
 f) "titolare", la persona fisica, la persona  
 giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro  
 ente, associazione od organismo cui competono, anche  
 unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle  
 finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali  
 e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della  
 sicurezza;(15)   
 g) "responsabile", la persona fisica, la persona  
 giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro  
 ente, associazione od organismo preposti dal titolare al  
 trattamento di dati personali;(15)   
 h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a  
 compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal  
 responsabile;   
 i) "interessato", la persona fisica, cui si  
 riferiscono i dati personali;(8)   
 l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati  
 personali a uno o piu' soggetti determinati diversi  
 dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel  
 territorio dello Stato, dal responsabile e dagli  
 incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro  
 messa a disposizione o consultazione;   
 m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati  
 personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,  
 anche mediante la loro messa a disposizione o  
 consultazione;   
 n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a  
 seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un  
 interessato identificato o identificabile;   
 o) "blocco", la conservazione di dati personali con  
 sospensione temporanea di ogni altra operazione del  
 trattamento;   
 p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato  
 di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate  
 in uno o piu' siti;   
 q) "Garante", l'autorita' di cui all'art. 153,  
 istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675.»   
 - L'art. 1, commi 233, 1022 e 1023 della legge 27  
 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato  
 per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  
 triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  
 dicembre 2017, n. 302, S.O. cosi' recitano:   
 «Art. 1 -   
 233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno,  
 definisce, tramite il Piano generale del censimento  
 permanente della popolazione e delle abitazioni, le  
 circolari e istruzioni tecniche, le modalita' di  
 restituzione ai comuni delle informazioni raccolte  
 nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della  
 revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui  
 all'art. 46 del regolamento di cui al decreto del  
 Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche'  
 le modalita' tecniche e la periodicita' di tale revisione.   
 1022. Il titolare di dati personali, individuato ai  
 sensi dell'art. 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove  
 effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo  
 che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti  
 automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al  
 Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine,  
 prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati  
 invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle  
 finalita' e al contesto del trattamento, utilizzando il  
 modello di cui al comma 1021, lettera c). Trascorsi  
 quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in  
 assenza di risposta da parte del Garante, il titolare puo'  
 procedere al trattamento.   
 1023. Il Garante per la protezione dei dati personali  
 effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa  
 ricevuta dal titolare ai sensi del comma 1022 e, ove  
 ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione  
 dei diritti e delle liberta' dei soggetti interessati,  
 dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo  
 di trenta giorni. In tale periodo, il Garante puo' chiedere  
 al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da  
 rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal  
 trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle  
 liberta' del soggetto interessato, dispone l'inibitoria  
 all'utilizzo dei dati.»   
 - Gli articoli 37 e 160 del citato decreto legislativo  
 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recitano:   
 «Art. 37 (Notificazione del trattamento). - 1. Il  
 titolare notifica al Garante il trattamento di dati  
 personali cui intende procedere, solo se il trattamento  
 riguarda:   
 a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la  
 posizione geografica di persone od oggetti mediante una  
 rete di comunicazione elettronica;   
 b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la  
 vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,  
 prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi  
 a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini  
 epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive  
 e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e  
 tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;   
 c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera  
 psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza  
 scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere  
 politico, filosofico, religioso o sindacale;   
 d) dati trattati con l'ausilio di strumenti  
 elettronici volti a definire il profilo o la personalita'  
 dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di  
 consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di  
 comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti  
 tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi  
 agli utenti;   
 e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini  
 di selezione del personale per conto terzi, nonche' dati  
 sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di  
 mercato e altre ricerche campionarie;   
 f) dati registrati in apposite banche di dati gestite  
 con strumenti elettronici e relative al rischio sulla  
 solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al  
 corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti  
 illeciti o fraudolenti.   
 1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei  
 dati di cui al comma 1 non e' dovuta se relativa  
 all'attivita' dei medici di famiglia e dei pediatri di  
 libera scelta, in quanto tale funzione e' tipica del loro  
 rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale.   
 2. Il Garante puo' individuare altri trattamenti  
 suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle  
 liberta' dell'interessato, in ragione delle relative  
 modalita' o della natura dei dati personali, con proprio  
 provvedimento adottato anche ai sensi dell'art. 17. Con  
 analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale  
 della Repubblica italiana il Garante puo' anche  
 individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1,  
 eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto  
 pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di  
 notificazione.   
 3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche  
 quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero  
 dei dati.   
 4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un  
 registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina  
 le modalita' per la sua consultazione gratuita per via  
 telematica, anche mediante convenzioni con soggetti  
 pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie  
 accessibili tramite la consultazione del registro possono  
 essere trattate per esclusive finalita' di applicazione  
 della disciplina in materia di protezione dei dati  
 personali.»   
 «Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i  
 trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e  
 III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il  
 tramite di un componente designato dal Garante.   
 2. Se il trattamento non risulta conforme alle  
 disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica  
 al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni  
 ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se  
 l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a  
 quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il  
 relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni  
 a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di  
 prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di  
 difesa o di sicurezza dello Stato.   
 3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta  
 necessario in ragione della specificita' della verifica, il  
 componente designato puo' farsi assistere da personale  
 specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'art. 156,  
 comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi  
 secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono  
 conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e,  
 se necessario per lo svolgimento delle funzioni  
 dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio  
 individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal  
 regolamento di cui all'art. 156, comma 3, lettera a).   
 4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di  
 informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di  
 Stato il componente designato prende visione degli atti e  
 dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle  
 riunioni del Garante.   
 5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente  
 articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante  
 adotta idonee modalita' nel rispetto delle reciproche  
 attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale  
 dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti  
 di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi e'  
 richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa  
 il segreto.   
 6. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' di  
 atti, documenti e provvedimenti nel procedimento  
 giudiziario basati sul trattamento di dati personali non  
 conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano  
 disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali  
 nella materia civile e penale.»   
 - L'art. 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 (Nuove  
 disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del  
 registro delle opposizioni e istituzione di prefissi  
 nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico,  
 promozionale e di ricerche di mercato), pubblicata nella  
 Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2018, n. 28, come modificato  
 dal presente decreto, cosi' recita:   
 «Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge si applicano  
 le definizioni di cui all'art. 4 del codice in materia di  
 protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo  
 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 1 del regolamento di cui  
 al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  
 2010, n. 178.   
 2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica  
 richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze  
 telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via  
 telematica o telefonica, al registro pubblico delle  
 opposizioni istituito ai sensi delcomma 1 dell'art. 3 del  
 regolamento di cui al decreto del Presidente della  
 Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che  
 vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni  
 telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del  
 telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di  
 vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di  
 mercato o di comunicazione commerciale.   
 3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque  
 inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli  
 elenchi di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, del  
 regolamento di cui al decreto del Presidente della  
 Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a  
 fornire al gestore del registro con la stessa periodicita'  
 di aggiornamento prevista per la base di dati unica.   
 4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma  
 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi  
 di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di  
 cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del  
 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo  
 definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o  
 piu' soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del  
 medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via  
 telematica o telefonica.   
 5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si  
 intendono revocati tutti i consensi precedentemente  
 espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi  
 soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie  
 numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante  
 operatore con l'impiego del telefono per fini di  
 pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di  
 ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed e'  
 altresi' precluso, per le medesime finalita', l'uso delle  
 numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del  
 trattamento sulla base dei consensi precedentemente  
 rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati  
 nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere,  
 ovvero cessati da non piu' di trenta giorni, aventi ad  
 oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali e'  
 comunque assicurata, con procedure semplificate, la  
 facolta' di revoca.   
 6. E' valido il consenso al trattamento dei dati  
 personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo  
 indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di  
 cui al comma 2.   
 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  
 presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo,  
 la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione  
 di dati personali degli interessati iscritti al registro di  
 cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per  
 fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento  
 di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non  
 riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi offerti  
 dal titolare del trattamento.   
 8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle  
 numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento e'  
 tenuto a comunicare agli interessati gli estremi  
 identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono  
 trasferiti.   
 9. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 167 del  
 codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in  
 caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si  
 applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 166,  
 comma 2 del medesimo codice. In caso di reiterazione delle  
 suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la  
 protezione dei dati personali, le autorita' competenti  
 possono altresi' disporre la sospensione o, nelle ipotesi  
 piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio  
 dell'attivita'.   
 10. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento di  
 cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del  
 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione  
 nelle forme previste dalla presente legge, si applica la  
 sanzione amministrativa di cui all'art. 166, comma 2, del  
 codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In  
 caso di reiterazione delle suddette violazioni, su  
 segnalazione del Garante per la protezione dei dati  
 personali, le autorita' competenti possono altresi'  
 disporre la sospensione o, nelle ipotesi piu' gravi, la  
 revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.   
 11. Il titolare del trattamento dei dati personali e'  
 responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni  
 della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi  
 di attivita' di call center per l'effettuazione delle  
 chiamate telefoniche.   
 12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di  
 pubblicita' telefonica e di vendita telefonica o che  
 compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali  
 telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e  
 comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna  
 promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di  
 provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.   
 13. Al fine di rendere piu' agevole e meno costosa la  
 consultazione periodica del registro da parte degli  
 operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo  
 economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal  
 Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le  
 associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con  
 proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di  
 entrata in vigore della presente legge detta criteri  
 generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le  
 modalita' previste dall'art. 6, comma 1, del regolamento di  
 cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del  
 2010, conformandosi ai seguenti criteri:   
 a) promuovere l'adozione da parte del gestore del  
 registro e degli operatori di forme tecniche, anche  
 mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di  
 contenere il costo delle tariffe di consultazione  
 preliminare del registro;   
 b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con  
 forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non  
 siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le  
 sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-quater, del codice di  
 cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;   
 c) prevedere comunque, nella determinazione delle  
 tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del  
 registro.   
 14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per  
 la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli  
 elenchi di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, del  
 regolamento di cui al decreto del Presidente della  
 Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale  
 divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui  
 all'art. 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto  
 legislativo n. 196 del 2003.   
 15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da  
 emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  
 ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  
 n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in  
 vigore della presente legge, sono apportate le opportune  
 modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che  
 disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del  
 registro delle opposizioni ed e' altresi' disposta  
 l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari  
 incompatibili con le norme della presente legge.»   
 - L'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013,  
 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di  
 accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e  
 diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  
 amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  
 aprile 2013, n. 80, come modificato dal presente decreto,  
 cosi' recita:   
 «Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati  
 elementari raccolti per finalita' statistiche). - 1. Gli  
 enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del  
 decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito  
 Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici  
 ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta  
 l'identificazione diretta delle unita' statistiche,  
 raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i  
 medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:   
 a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti  
 a universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o  
 private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco  
 redatto dall'autorita' statistica dell'Unione europea  
 (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti  
 stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di  
 valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che  
 concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al  
 medesimo comma 3;   
 b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato  
 a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di  
 riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei  
 dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti  
 previsti in caso di violazione degli impegni assunti,  
 nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei  
 dati;   
 c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa  
 sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al  
 comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che  
 concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo  
 della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non puo'  
 essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i  
 ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i  
 metodi di ricerca e i risultati che si intendono  
 diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate  
 dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente  
 dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto  
 divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli  
 previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati  
 elementari oltre i termini di durata del progetto,  
 comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena  
 l'applicazione della sanzione di cui all'art. 166, comma 2,  
 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.   
 2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto  
 dei tipi di dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di  
 una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione  
 dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati  
 applicati metodi di controllo al fine di non permettere  
 l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di  
 motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini  
 della ricerca e l'impossibilita' di soluzioni alternative,  
 sono messi a disposizione file a cui non sono stati  
 applicati tali metodi, purche' l'utilizzo di questi ultimi  
 avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare  
 dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati,  
 accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati  
 e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il  
 rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato  
 dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati  
 della ricerca non permettano il collegamento con le unita'  
 statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto  
 statistico e di protezione dei dati personali, o  
 nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al  
 perseguimento di compiti istituzionali del titolare del  
 trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base  
 di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai  
 ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano  
 richiamate le norme in materia di segreto statistico e di  
 protezione dei dati personali.   
 3. Sentito il Garante per la protezione dei dati  
 personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento  
 dell'informazione statistica (Comstat), con atto da  
 emanarsi ai sensi dell'art.3, comma 6, deldecreto del  
 Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,  
 avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida  
 per l'attuazione della disciplina di cui al presente  
 articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:   
 a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui  
 al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi  
 istituzionali perseguiti, all'attivita' svolta e  
 all'organizzazione interna in relazione all'attivita' di  
 ricerca, nonche' alle misure adottate per garantire la  
 sicurezza dei dati;   
 b) i criteri di ammissibilita' dei progetti di  
 ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla  
 necessita' di disporre dei dati richiesti, ai risultati e  
 benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e  
 diffusione;   
 c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei  
 laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;   
 d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei  
 laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi  
 istituzionali, all'adeguatezza della struttura  
 organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la  
 sicurezza dei dati;   
 e) le conseguenze di eventuali violazioni degli  
 impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli  
 ricercatori.   
 4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun  
 soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti  
 di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi  
 disponibili.   
 5. Il presente articolo si applica anche ai dati  
 relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.»

Art. 23   
   
   
 Disposizioni di coordinamento   
   
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  
decreto:   
 a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo 18  
maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 154 del codice in  
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto  
legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli 154  
e 154-bis del medesimo codice;   
 b) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio  
2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in  
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto  
legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli 141,  
142 e 143 del medesimo codice;   
 c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  
il riferimento all'articolo 165 del codice in materia di protezione  
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si  
intende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice;   
 d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  
il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in  
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto  
legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 58,  
paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Note all'art. 23:   
   
 - Gli articoli 37, 39, 42 e 45 del decreto legislativo  
 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione delladirettiva (UE)  
 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  
 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche  
 con riguardo al trattamento dei dati personali da parte  
 delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,  
 accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di  
 sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali  
 dati e che abroga ladecisione quadro 2008/977/GAIdel  
 Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio  
 2018, n. 119, cosi' recitano:   
 «Art. 37 (Autorita' di controllo). - 1. Il Garante e'  
 l'autorita' di controllo incaricata di vigilare  
 sull'applicazione delle norme di cui al presente decreto,  
 al fine di tutelare i diritti e le liberta' fondamentali  
 delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati  
 personali e di agevolare la libera circolazione dei dati  
 all'interno dell'Unione europea.   
 2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante  
 le funzioni di cui all'art. 154 del Codice, nonche' le  
 seguenti:   
 a) promozione di una diffusa conoscenza e della  
 consapevolezza circa i rischi, le norme, le garanzie e i  
 diritti in relazione al trattamento;   
 b) promozione della consapevolezza in capo ai  
 titolari e responsabili del trattamento dell'importanza  
 degli obblighi previsti dal presente decreto;   
 c) espressione di pareri nei casi previsti dalla  
 legge;   
 d) rilascio, su richiesta dell'interessato, di  
 informazioni in merito all'esercizio dei diritti previsti  
 dal presente decreto e, se del caso, cooperazione, a tal  
 fine, con le autorita' di controllo di altri Stati membri;   
 e) trattazione dei reclami proposti da un  
 interessato, da un organismo, un'organizzazione o  
 un'associazione ai sensi dell'art. 40 e compimento delle  
 indagini sull'oggetto del reclamo, informando il reclamante  
 dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine  
 ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori  
 indagini o un coordinamento con un'altra autorita' di  
 controllo;   
 f) supporto agli interessati nella proposizione dei  
 reclami;   
 g) accertamento della liceita' del trattamento ai  
 sensi dell'art. 13 e informazione all'interessato entro un  
 termine ragionevole dell'esito della verifica ai sensi del  
 comma 3 di detto articolo, o dei motivi per cui non e'  
 stata effettuata;   
 h) collaborazione, anche tramite   
 i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali che  
 presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla  
 protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione  
 delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;   
 l) prestazione di consulenza in merito ai trattamenti  
 di cui all'art. 24;   
 m) contribuzione alle attivita' del comitato di cui  
 all'art. 68 del regolamento UE;   
 3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante  
 i seguenti poteri:   
 a) svolgere indagini sull'applicazione del presente  
 decreto, anche sulla base di informazioni ricevute da  
 un'altra autorita' di controllo o da un'altra autorita'  
 pubblica. Lo svolgimento delle indagini e' disciplinato  
 dalle disposizioni delCodice;   
 b) ottenere, dal titolare del trattamento e dal  
 responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati  
 personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni  
 necessarie per l'adempimento dei suoi compiti;   
 c) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento  
 o al responsabile del trattamento in ordine alle possibili  
 violazioni delle norme del presente decreto;   
 d) ingiungere al titolare del trattamento o al  
 responsabile del trattamento di conformare i trattamenti  
 alle disposizioni del presente decreto, se del caso, con  
 specifiche modalita' ed entro un determinato termine,  
 ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di  
 dati personali o la limitazione del trattamento ai sensi  
 dell'art. 12;   
 e) imporre una limitazione provvisoria o definitiva  
 al trattamento, incluso il divieto e il blocco dello  
 stesso;   
 f) promuovere la segnalazione riservata di violazioni  
 del presente decreto;   
 g) denunciare i reati dei quali viene a conoscenza  
 nell'esercizio o a causa delle funzioni;   
 h) predisporre annualmente una relazione  
 sull'attivita' svolta, da trasmettere al Parlamento   
 4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi,  
 nelle forme e con le garanzie previste dalla legge.   
 5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2 e 3 sono  
 esercitati senza spese per l'interessato o per il  
 responsabile della protezione dati. Il Garante non provvede  
 in ordine alle richieste manifestamente infondate o  
 inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi elementi,  
 richieste gia' rigettate.   
 6. Il Garante non e' competente in ordine al controllo  
 del rispetto delle norme del presente decreto,  
 limitatamente ai trattamenti effettuati dall'autorita'  
 giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali,  
 nonche' di quelle giudiziarie del pubblico ministero.»   
 «Art. 39 (Reclamo al Garante e ricorso  
 giurisdizionale). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 37,  
 comma 6, l'interessato, se ritiene che il trattamento dei  
 dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del  
 presente decreto, puo' proporre reclamo al Garante, con le  
 modalita' di cui agliarticoli 142e143 del Codice.   
 2. Il Garante informa l'interessato dello stato o  
 dell'esito del reclamo, compresa la possibilita' del  
 ricorso giurisdizionale.   
 3. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente  
 decreto in violazione dei suoi diritti, l'interessato puo'  
 proporre ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto e  
 regolato dalla disciplina contenuta nella parte III, titolo  
 I, capo II delCodice.»   
 «Art. 42 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il  
 fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti  
 svolti in ambito giudiziario, la violazione delle  
 disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b),  
 d), e) ed f), all'art. 4, commi 2 e 3, all'art. 6, commi 3  
 e 4, all'art. 7, all'art. 8, e' punita con la sanzione  
 amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a  
 150.000 euro. La medesima sanzione amministrativa si  
 applica al trasferimento dei dati personali verso un Paese  
 terzo o un'organizzazione internazionale in assenza della  
 decisione di adeguatezza della Commissione europea, salvo  
 quanto previsto dagli articoli 33 e 34.   
 2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione  
 dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, e' punita con  
 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  
 20.000 euro a 80.000 euro la violazione delle disposizioni  
 di cui all'art. 14, comma 2. Con la medesima sanzione e'  
 punita la violazione delle disposizioni di cui all'art. 17,  
 comma 2, all'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, all'art. 19,  
 all'art. 20, all'art. 21, all'art. 22, all'art. 23,  
 all'art. 24, commi 1 e 4, all'art. 26, all'art. 27,  
 all'art. 28, commi 1 e 4, all'art. 29, comma 2.   
 3. Nella determinazione della sanzione amministrativa  
 da applicare secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 si  
 tiene conto dei criteri di cui all'art. 83, paragrafo 2,  
 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), del  
 regolamento UE.   
 4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e'  
 regolato dall'art. 166 del Codice. Si applica altresi'  
 l'art. 165 del Codice.»   
 «Art. 45 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). -  
 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento  
 adottato dal Garante ai sensi dell'art. 143, comma 1,  
 lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il  
 trattamento dei dati di cui all'art. 1, comma 2, e' punito  
 con la reclusione da tre mesi a due anni.»   
 - Gli articoli 142,143,154 e 165 del citato decreto  
 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recitano:   
 «Art. 142 (Proposizione dei reclami). - 1. Il reclamo  
 contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata  
 dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle  
 disposizioni che si presumono violate e delle misure  
 richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare,  
 del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.   
 2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da  
 associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'art.  
 9, comma 2, ed e' presentato al Garante senza particolari  
 formalita'. Il reclamo reca in allegato la documentazione  
 utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura,  
 e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche  
 tramite posta elettronica, telefax o telefono.   
 3. Il Garante puo' predisporre un modello per il  
 reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la  
 disponibilita' con strumenti elettronici.»   
 «Art. 143 (Procedimento per i reclami). - 1. Esaurita  
 l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e'  
 manifestamente infondato e sussistono i presupposti per  
 adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della  
 definizione del procedimento:   
 a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera  
 b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera  
 c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con  
 l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;   
 b) prescrive al titolare le misure opportune o  
 necessarie per rendere il trattamento conforme alle  
 disposizioni vigenti;   
 c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il  
 trattamento che risulta illecito o non corretto anche per  
 effetto della mancata adozione delle misure necessarie di  
 cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della  
 natura dei dati o, comunque, delle modalita' del  
 trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi  
 e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio  
 rilevante per uno o piu' interessati;   
 d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di  
 dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti  
 che si pone in contrasto con rilevanti interessi della  
 collettivita'.   
 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati  
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i  
 relativi destinatari non sono facilmente identificabili per  
 il numero o per la complessita' degli accertamenti.»   
 «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da  
 specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi  
 dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il  
 compito di:   
 a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel  
 rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla  
 notificazione, anche in caso di loro cessazione e con  
 riferimento alla conservazione dei dati di traffico;   
 b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere  
 sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle  
 associazioni che li rappresentano;   
 c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del  
 trattamento le misure necessarie o opportune al fine di  
 rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti,  
 ai sensi dell'art. 143;   
 d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il  
 trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il  
 blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli altri  
 provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al  
 trattamento dei dati personali;   
 e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi  
 dell'art. 12e dell'art. 139;   
 f) segnalare al Parlamento e al Governo  
 l'opportunita' di interventi normativi richiesti dalla  
 necessita' di tutelare i diritti di cui all'art. 2anche a  
 seguito dell'evoluzione del settore;   
 g) esprimere pareri nei casi previsti;   
 h) curare la conoscenza tra il pubblico della  
 disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati  
 personali e delle relative finalita', nonche' delle misure  
 di sicurezza dei dati;   
 i) denunciare i fatti configurabili come reati  
 perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza  
 nell'esercizio o a causa delle funzioni;   
 l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla  
 base delle notificazioni di cui all'art. 37;   
 m) predisporre annualmente una relazione   
 2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la  
 funzione di controllo o assistenza in materia di  
 trattamento dei dati personali prevista da leggi di  
 ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da  
 regolamenti comunitari e, in particolare:   
 a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e  
 successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei  
 protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di  
 Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;   
 b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive  
 modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione  
 istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);   
 c) dal regolamento (Ce) n. 515/97del Consiglio, del  
 13 marzo 1997, e dallalegge 30 luglio 1998, n. 291, e  
 successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della  
 convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;   
 d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000del Consiglio,  
 dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il  
 confronto delle impronte digitali e per l'efficace   
 e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla  
 protezione delle persone rispetto al trattamento  
 automatizzato di dati di carattere personale, adottata a  
 Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva conlegge 21  
 febbraio 1989, n. 98,quale autorita' designata ai fini  
 della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della  
 convenzione medesima.   
 3. Il Garante coopera con altre autorita'  
 amministrative indipendenti nello svolgimento dei  
 rispettivi compiti. A tale fine, il Garante puo' anche  
 invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare  
 alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di  
 altra autorita', prendendo parte alla discussione di  
 argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi',  
 la collaborazione di personale specializzato addetto ad  
 altra autorita'.   
 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun  
 ministro consultano il Garante all'atto della  
 predisposizione delle norme regolamentari e degli atti  
 amministrativi suscettibili di incidere sulle materie  
 disciplinate dal presente codice.   
 5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,  
 il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine  
 di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.  
 Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere  
 indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per  
 esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine  
 di cui al presente comma, tale termine puo' essere  
 interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso  
 definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli  
 elementi istruttori da parte delle amministrazioni  
 interessate.   
 6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita'  
 giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente  
 codice o in materia di criminalita' informatica e'  
 trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.»   
 «Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del  
 Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli del presente  
 Capo puo' essere applicata la sanzione amministrativa  
 accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,  
 per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati  
 nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo  
 a cura e spese del contravventore.»   
 - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note  
 alle premesse.

Art. 24   
   
   
 Applicabilita' delle sanzioni amministrative   
 alle violazioni anteriormente commesse   
   
 1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione,  
sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste  
dal Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni  
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto  
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con  
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.   
 2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente  
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con  
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice  
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il  
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti  
conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza  
delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di  
procedura penale.   
 3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del  
presente decreto non puo' essere applicata una sanzione  
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della  
pena originariamente prevista o inflitta per il reato, tenuto conto  
del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.  
A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie  
introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano  
corrispondenti pene accessorie.

Note all'art. 24:   
   
 - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note  
 alle premesse.   
 - L'art. 667 del codice di procedura penale, cosi'  
 recita:   
 «1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita' della  
 persona arrestata per esecuzione di pena o perche' evasa  
 mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la  
 interroga e compie ogni indagine utile alla sua  
 identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria.   
 2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei  
 cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina  
 immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane  
 incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la  
 liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a  
 procedere a ulteriori indagini.   
 3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di  
 persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a  
 norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata  
 in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico  
 ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il  
 provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a  
 quando non provvede il giudice competente, al quale gli  
 atti sono immediatamente trasmessi.   
 4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso  
 senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico  
 ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza  
 possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il  
 pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal  
 caso si procede a normadell'art. 666. L'opposizione e'  
 proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla  
 comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.   
 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per  
 altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita'  
 giudiziaria procedente.»   
 - L'art. 135 del codice penale cosi' recita:   
 «Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve  
 eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene  
 detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o  
 frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di  
 pena detentiva.»

Art. 25   
   
   
 Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa   
   
 1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, l'autorita'  
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  
presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita'  
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi  
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato  
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.   
 2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la  
trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico  
ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la  
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta  
estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede  
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta  
ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto  
anche elenchi cumulativi di procedimenti.   
 3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai  
sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza  
inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come  
reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.  
Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice  
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla  
legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle  
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi  
civili.   
 4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione  
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il  
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il  
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.   
 5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della  
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta,  
pari alla meta' della sanzione irrogata, oltre alle spese del  
procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  
cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.   
 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

Note all'art. 25:   
   
 - L'art. 129 del codice di procedura penale, cosi'  
 recita:   
 «1. In ogni stato e grado del processo, il giudice,  
 il quale riconosce che il fatto non sussiste o che  
 l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non  
 costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato  
 ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione  
 di procedibilita' [c.p.p. 411], lo dichiara di ufficio con  
 sentenza.   
 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma  
 dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che  
 l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non  
 costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,  
 il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [c.p.p. 530] o  
 di non luogo a procedere [c.p.p. 425] con la formula  
 prescritta.»   
 - L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689  
 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta  
 Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recita:   
 «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il  
 pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza  
 parte del massimo della sanzione prevista per la violazione  
 commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il  
 minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo  
 importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine  
 di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se  
 questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi  
 della violazione.   
 Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze  
 comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,  
 all'interno del limite edittale minimo e massimo della  
 sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del  
 pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni  
 del primo comma.   
 Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei  
 casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore  
 della presente legge non consentivano l'oblazione.»

Art. 26   
   
   
 Disposizioni finanziarie   
   
 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari  
ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede  
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  
all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   
 2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione  
dell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono  
agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e  
finanziarie disponibili a legislazione vigente.   
 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 26:   
   
 - L'art. 1, comma 1025 della legge 27 dicembre 2017,  
 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  
 finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio  
 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  
 2017, n. 302, S.O., cosi' recita:   
 «Art. 1 -   
 1025. Ai fini dell'attuazione dei commi 1020, 1021,  
 1022, 1023 e 1024 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  
 euro annui a decorrere dall'anno 2018.»

Art. 27   
   
   
 Abrogazioni   
   
 1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del  
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto  
legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati:   
 a) alla parte I:   
 1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;   
 2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il  
titolo VI e il titolo VII;   
 b) alla parte II:   
 1) il capo I del titolo I;   
 2) i capi III, IV e V del titolo IV;   
 3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;   
 4) il capo III del titolo V;   
 5) gli articoli 87, 88 e 89;   
 6) il capo V del titolo V;   
 7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;   
 8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII;   
 c) alla parte III:   
 1) la sezione III del capo I del titolo I;   
 2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164,  
164-bis,165 e 169;   
 3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e  
179;   
 4) il capo II del titolo IV;   
 5) gli articoli 184 e 185;   
 d) gli allegati B e C.   
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  
osservare.   
   
 Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018   
   
 MATTARELLA   
   
 Conte, Presidente del Consiglio dei  
 ministri   
   
 Savona, Ministro per gli affari  
 europei   
   
 Bonafede, Ministro della giustizia   
   
 Bongiorno, Ministro per la pubblica  
 amministrazione   
   
 Moavero Milanesi, Ministro degli  
 affari esteri e della cooperazione  
 internazionale   
   
 Tria, Ministro dell'economia e  
 delle finanze   
   
 Di Maio, Ministro dello sviluppo  
 economico   
   
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 27:   
   
 - Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del citato decreto  
 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come abrogati dal  
 presente decreto, cosi' recitavano:   
 «Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei  
 dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici  
 sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di  
 dati personali e di dati identificativi, in modo da  
 escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite  
 nei singoli casi possono essere realizzate mediante,  
 rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che  
 permettano di identificare l'interessato solo in caso di  
 necessita'.»   
 «Art. 4 (Definizioni) . - 1. Ai fini del presente  
 codice si intende per:   
 a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di  
 operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti  
 elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,  
 l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,  
 l'elaborazione, la modificazione, la selezione,  
 l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,  
 il blocco, la comunicazione, la diffusione, la  
 cancellazione e la distruzione di dati, anche se non  
 registrati in una banca di dati;   
 b) "dato personale", qualunque informazione relativa  
 a persona fisica, identificata o identificabile, anche  
 indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra  
 informazione, ivi compreso un numero di identificazione  
 personale;   
 c) "dati identificativi", i dati personali che  
 permettono l'identificazione diretta dell'interessato;   
 d) "dati sensibili", i dati personali idonei a  
 rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni  
 religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni  
 politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od  
 organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico  
 o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo  
 stato di salute e la vita sessuale;   
 e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a  
 rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere  
 da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.  
 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle  
 sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi  
 carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato  
 ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura  
 penale;   
 f) "titolare", la persona fisica, la persona  
 giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro  
 ente, associazione od organismo cui competono, anche  
 unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle  
 finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali  
 e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della  
 sicurezza;   
 g) "responsabile", la persona fisica, la persona  
 giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro  
 ente, associazione od organismo preposti dal titolare al  
 trattamento di dati personali;   
 h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a  
 compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal  
 responsabile;   
 i) "interessato", la persona fisica, cui si  
 riferiscono i dati personali;   
 l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati  
 personali a uno o piu' soggetti determinati diversi  
 dall'interessato, dal rappresentante del titolare   
 m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati  
 personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,  
 anche mediante la loro messa a disposizione o  
 consultazione;   
 n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a  
 seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un  
 interessato identificato o identificabile;   
 o) "blocco", la conservazione di dati personali con  
 sospensione temporanea di ogni altra operazione del  
 trattamento;   
 p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato  
 di   
 q) "Garante", l'autorita' di cui all'art. 153,  
 istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675.   
 2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,  
 per:   
 a) "comunicazione elettronica", ogni informazione  
 scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti  
 tramite un servizio di comunicazione elettronica  
 accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni  
 trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione  
 elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,  
 salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un  
 contraente o utente ricevente, identificato o  
 identificabile;   
 b) "chiamata", la connessione istituita da un  
 servizio di comunicazione elettronica accessibile al  
 pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;   
 c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di  
 trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di  
 commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi  
 gli elementi di rete non attivi, che consentono di  
 trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre  
 ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le  
 reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a  
 commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,  
 compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione  
 circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per  
 il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui  
 siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti  
 televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  
 informazione trasportato;   
 d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di  
 comunicazione elettronica utilizzata interamente o  
 prevalentemente per fornire servizi di comunicazione  
 elettronica accessibili al pubblico, che supporta il  
 trasferimento di informazioni tra i punti terminali di  
 reti;(11)   
 e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi  
 consistenti esclusivamente o prevalentemente nella  
 trasmissione di segnali su reti di comunicazioni  
 elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i  
 servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la  
 diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti  
 dall'art.2, lettera c), delladirettiva 2002/21/CEdel  
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;   
 f) "contraente", qualunque persona fisica, persona  
 giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un  
 fornitore di servizi di comunicazione elettronica  
 accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o  
 comunque destinatario di tali servizi tramite schede  
 prepagate;   
 g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un  
 servizio di comunicazione elettronica accessibile al  
 pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi  
 necessariamente abbonata;   
 h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato  
 sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una  
 comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o  
 della relativa fatturazione;   
 i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato  
 in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio  
 di comunicazione elettronica che indica la posizione  
 geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un  
 servizio di comunicazione elettronica accessibile al  
 pubblico;   
 l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che  
 richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei  
 dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al  
 traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione  
 di una comunicazione o della relativa fatturazione;   
 m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi,  
 voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete  
 pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in  
 rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a   
 3. Ai fini del presente codice si intende, altresi',  
 per:   
 a) "misure minime", il complesso delle misure  
 tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e  
 procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo  
 di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti  
 nell'art. 31;   
 b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i  
 programmi per elaboratori e qualunque dispositivo  
 elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il  
 trattamento;   
 c) "autenticazione informatica", l'insieme degli  
 strumenti elettronici e delle procedure per la verifica  
 anche indiretta dell'identita';   
 d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i  
 dispositivi, in possesso di una persona, da questa  
 conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per  
 l'autenticazione informatica;   
 e) "parola chiave", componente di una credenziale di  
 autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,  
 costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in  
 forma elettronica;   
 f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle  
 informazioni, univocamente associate ad una persona, che  
 consente di individuare a quali dati essa puo' accedere,  
 nonche' i trattamenti ad essa consentiti;   
 g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli  
 strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati  
 e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione  
 del profilo di autorizzazione del richiedente;   
 g-bis) "violazione di dati personali": violazione  
 della sicurezza che comporta anche accidentalmente la  
 distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non  
 autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,  
 memorizzati o comunque elaborati nel contesto della  
 fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al  
 pubblico.   
 4. Ai fini del presente codice si intende per:   
 a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine,  
 ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del  
 passato;   
 b) "scopi statistici", le finalita' di indagine  
 statistica o di produzione di risultati statistici, anche a  
 mezzo di sistemi informativi statistici;   
 c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di  
 indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle  
 conoscenze scientifiche in uno specifico settore.»   
 «Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1. Il  
 presente codice disciplina il trattamento di dati  
 personali, anche detenuti all'estero, effettuato da  
 chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un  
 luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.   
 2. Il presente codice si applica anche al trattamento  
 di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel  
 territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea  
 e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel  
 territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,  
 salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito  
 nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione  
 del presente codice, il titolare del trattamento designa un  
 proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato  
 ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento  
 dei dati personali.   
 3. Il trattamento di dati personali effettuato da  
 persone fisiche per fini esclusivamente personali e'  
 soggetto all'applicazione del presente codice solo se i  
 dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla  
 diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in  
 tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui  
 agliarticoli 15e31.   
 3-bis. (abrogato).»   
 «Art. 6 (Disciplina del trattamento). - 1. Le  
 disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a  
 tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in  
 relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni  
 integrative o modificative della Parte II.»   
 - Il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo  
 V, il titolo VI e il titolo VII della parte I del citato  
 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come abrogati  
 dal presente decreto, erano cosi' rubricati:   
 «Titolo II (Diritti dell'interessato)   
 Titolo III (Regole generali per il trattamento dei  
 dati)   
 Titolo IV (Soggetti che effettuano il trattamento)   
 Titolo V (Sicurezza dei dati e dei sistemi)   
 Titolo VI (Adempimenti)   
 Titolo VII (Trasferimento dei dati all'estero».)   
 - Il capo I del titolo I, i capi III, IV e V del titolo  
 IV, il capo III del titolo V, il capo V del titolo V, i  
 capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII  
 della parte II del citato decreto legislativo 30 giugno  
 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, erano cosi'  
 rubricati:   
 «Titolo I (Trattamenti in ambito giudiziario)   
 Capo I (Profili generali)   
 Titolo IV (Trattamenti in ambito pubblico)   
 Capo III (Stato civile, anagrafi e liste elettorali)   
 Capo IV (Finalita' di rilevante interesse pubblico)   
 Capo V (Particolari contrassegni)   
 Titolo V (Trattamento di dati personali in ambito  
 sanitario)   
 Capo III (Finalita' di rilevante interesse pubblico)   
 Capo V (Dati genetici)   
 Titolo X (Comunicazioni elettroniche)   
 Capo II (Internet e reti telematiche)   
 Capo III (Videosorveglianza)   
 Titolo XI (Libere professioni e investigazione privata)   
 Titolo XIII (Marketing diretto».)   
 - Gli articoli 76, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 94, 95,  
 98, 112, 117, 118 e 119 del citato decreto legislativo 30  
 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, cosi'  
 recitavano:   
 «Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi  
 sanitari pubblici). - 1. Gli esercenti le professioni  
 sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche  
 nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico  
 ai sensi dell'art. 85, trattano i dati personali idonei a  
 rivelare lo stato di salute:   
 a) con il consenso dell'interessato e anche senza  
 l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda  
 dati e operazioni indispensabili per perseguire una  
 finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica  
 dell'interessato;   
 b) anche senza il consenso dell'interessato e previa  
 autorizzazione del Garante, se la finalita' di cui alla  
 lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'.   
 2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere  
 prestato con le modalita' semplificate di cui al capo II.   
 3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del  
 Garante e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,  
 sentito il Consiglio superiore di sanita'.»   
 «Art. 81 (Prestazione del consenso). - 1. Il consenso  
 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di  
 salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente  
 codice o di altra disposizione di legge, puo' essere  
 manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In  
 tal caso il consenso e' documentato, anziche' con atto  
 scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la  
 professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico,  
 riferita al trattamento di dati effettuato da uno o piu'  
 soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi  
 indicati negliarticoli 78,79e80.   
 2. Quando il medico o il pediatra fornisce  
 l'informativa per conto di piu' professionisti ai sensi  
 dell'art. 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1,  
 il consenso e' reso conoscibile ai medesimi professionisti  
 con adeguate modalita', anche attraverso menzione,  
 annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una  
 carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un  
 richiamo al medesimoart. 78, comma 4, e alle eventuali  
 diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del  
 medesimo comma.»   
 «Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti  
 degli interessati). - 1. I soggetti di cui agliarticoli 78,  
 79 e 80 adottano idonee misure per garantire,  
 nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il  
 rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della  
 dignita' degli interessati, nonche' del segreto  
 professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e  
 dai regolamenti in materia di modalita' di trattamento dei  
 dati sensibili e di misure minime di sicurezza.   
 2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in  
 particolare:   
 a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a  
 prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi  
 preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture,  
 un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati  
 prescindendo dalla loro individuazione nominativa;   
 b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,  
 tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di  
 barriere;   
 c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui,  
 l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni  
 idonee a rivelare lo stato di salute;   
 d) cautele volte ad evitare che le prestazioni  
 sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di  
 anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuita'   
 e) il rispetto della dignita' dell'interessato in  
 occasione della prestazione medica e in ogni operazione di  
 trattamento dei dati;   
 f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad  
 assicurare che, ove necessario, possa essere data  
 correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli  
 terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;   
 g) la formale previsione, in conformita' agli  
 ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e  
 territoriali, di adeguate modalita' per informare i terzi  
 legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli  
 interessati nell'ambito dei reparti, informandone   
 h) la messa in atto di procedure, anche di formazione  
 del personale, dirette a prevenire nei confronti di  
 estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e  
 reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un  
 particolare stato di salute;   
 i) la sottoposizione degli incaricati che non sono  
 tenuti per legge al segreto professionale a regole di  
 condotta analoghe al segreto professionale.   
 2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai  
 soggetti di cui all'art. 78, che ottemperano alle  
 disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita' adeguate a  
 garantire un rapporto personale e fiduciario con gli  
 assistiti, nel rispetto del codice di deontologia  
 sottoscritto ai sensi dell'art. 12.»   
 «Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato). - 1.  
 I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute  
 possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di  
 cui all'art. 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti  
 le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il  
 tramite di un medico designato dall'interessato o dal  
 titolare. Il presente comma non si applica in riferimento  
 ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo  
 interessato.   
 2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare  
 per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai  
 medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono  
 rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di  
 trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di  
 salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai  
 soggetti di cui all'art. 82, comma 2, lettera a). L'atto di  
 incarico individua appropriate modalita' e cautele  
 rapportate al contesto nel quale e' effettuato il  
 trattamento di dati.»   
 «Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario  
 nazionale). - 1. Le ricette relative a prescrizioni di  
 medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario  
 nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma  
 2, conformato in modo da permettere di risalire  
 all'identita' dell'interessato solo in caso di necessita'  
 connesse al controllo della correttezza della prescrizione,  
 ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi  
 epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme  
 deontologiche applicabili.   
 2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali  
 relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche  
 parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli  
 allegati 1, 3, 5 e 6 deldecreto del Ministro della sanita'  
 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2.  
 del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da un  
 tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo  
 copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.   
 3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone  
 del modello predisposte per l'indicazione delle generalita'  
 e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la  
 visione solo per effetto di una momentanea separazione del  
 tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei  
 commi 4 e 5.   
 4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato  
 dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo  
 stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile,  
 mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una  
 effettiva necessita' connessa al controllo della  
 correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda  
 la corretta fornitura del farmaco.   
 5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato  
 nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi  
 per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della  
 prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere  
 indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla  
 legge, quando e' indispensabile per il perseguimento delle  
 rispettive finalita'.   
 6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il  
 Garante, puo' essere individuata una ulteriore soluzione  
 tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata  
 sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica  
 equipollente relativa anche a modelli non cartacei.»   
 «Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio  
 sanitario nazionale). - 1. Nelle prescrizioni cartacee di  
 medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico,  
 anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le  
 generalita' dell'interessato non sono indicate.   
 2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare  
 le generalita' dell'interessato solo se ritiene  
 indispensabile permettere di risalire alla sua identita',  
 per un'effettiva necessita' derivante dalle particolari  
 condizioni del medesimo interessato o da una speciale  
 modalita' di preparazione o di utilizzazione.»   
 «Art. 89 (Casi particolari). - 1. Le disposizioni del  
 presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni  
 normative che prevedono il rilascio di ricette che non  
 identificano l'interessato o recanti particolari  
 annotazioni, contenute anche neldecreto-legge 17 febbraio  
 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 8  
 aprile 1998, n. 94.   
 2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identita'  
 dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in  
 materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  
 psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi  
 stati di tossicodipendenza, approvato condecreto del  
 Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e  
 successive modificazioni, le ricette sono conservate  
 separatamente da ogni altro documento che non ne richiede  
 l'utilizzo.   
 2-bis. Per i soggetti di cui all'art. 78, l'attuazione  
 delle disposizioni di cui all'art. 87 comma 3, e88, comma  
 1, e' subordinata ad un'esplicita richiesta  
 dell'interessato.»   
 «Art. 91 (Dati trattati mediante carte). - 1. Il  
 trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo  
 stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati  
 su carte anche non elettroniche, compresa la carta  
 nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime  
 carte e' consentito se necessario ai sensi dell'art. 3,  
 nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal  
 Garante nei modi di cui all'art. 17.»   
 «Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito  
 sanitario). - 1. Il trattamento di dati idonei a rivelare  
 lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari,  
 archivi o registri tenuti in ambito sanitario, e'  
 effettuato nel rispetto dell'art. 3anche presso banche di  
 dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data  
 di entrata in vigore del presente codice e in riferimento  
 ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla  
 medesima data, in particolare presso:   
 a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma  
 asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per  
 la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui  
 all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  
 ministri 10 dicembre 2002, n. 308;   
 b) la banca di dati in materia di sorveglianza della  
 malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi  
 ad essa correlate, di cui aldecreto del Ministro della  
 salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  
 Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;   
 c) il registro nazionale delle malattie rare di cui  
 all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' in data  
 18 maggio 2001, n. 279;   
 d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti   
 e) gli schedari dei donatori di sangue di cui  
 all'art. 15 del decreto del Ministro della sanita' in data  
 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78  
 del 3 aprile 2001.»   
 «Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari). - 1. Si  
 considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  
 degliarticoli 20e21, le finalita' di istruzione e di  
 formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o  
 universitario, con particolare riferimento a quelle svolte  
 anche in forma integrata.»   
 «Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). -  
 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  
 degliarticoli 20e21, le finalita' relative ai trattamenti  
 effettuati da soggetti pubblici:   
 a) per scopi storici, concernenti la conservazione,  
 l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti  
 negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti  
 pubblici, secondo quanto disposto daldecreto legislativo 29  
 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in  
 materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal  
 presente codice;   
 b) che fanno parte del sistema statistico nazionale  
 (Sistan) ai sensi deldecreto legislativo 6 settembre 1989,  
 n. 322, e successive modificazioni;   
 c) per scopi scientifici.»   
 «Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico).  
 - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai  
 sensi degliarticoli 20e21, le finalita' di instaurazione e  
 gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di  
 lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non  
 retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di  
 altre forme di impiego che non comportano la costituzione  
 di un rapporto di lavoro subordinato.   
 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui  
 al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli  
 effettuati al fine di:   
 a) applicare la normativa in materia di collocamento  
 obbligatorio e assumere personale anche appartenente a  
 categorie protette;   
 b) garantire le pari opportunita';   
 c) accertare il possesso di particolari requisiti  
 previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in  
 materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la  
 sussistenza dei presupposti per la sospensione o la  
 cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di  
 sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali  
 abilitazioni;   
 d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione  
 dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il  
 riconoscimento della causa di servizio o dell'equo  
 indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o  
 contabili, relativamente al personale in servizio o in  
 quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e  
 benefici assistenziali;   
 e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti  
 previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza  
 del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione,  
 nonche' in materia sindacale;   
 f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed  
 assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed  
 assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in  
 applicazione deldecreto legislativo del Capo provvisorio  
 dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla  
 comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione  
 elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza  
 sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini  
 professionali che abbiano ottenuto il consenso  
 dell'interessato ai sensi dell'art. 23in relazione a tipi  
 di dati individuati specificamente;   
 g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della  
 responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed  
 esaminare i ricorsi amministrativi in conformita'   
 h) comparire in giudizio a mezzo di propri  
 rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o  
 di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai  
 contratti collettivi di lavoro;   
 i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica  
 dell'interessato o di terzi;   
 l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e  
 applicare la normativa in materia di assunzione di  
 incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e  
 consulenti;   
 m) applicare la normativa in materia di  
 incompatibilita' e rapporti   
 n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione  
 presso soggetti pubblici;   
 o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei  
 risultati conseguiti.   
 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed  
 o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque,  
 tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.»   
 «Art. 117 (Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti).  
 - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 12, la  
 sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona  
 condotta per il trattamento dei dati personali effettuato  
 nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari  
 soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di  
 crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e  
 la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati,  
 individuando anche specifiche modalita' per garantire la  
 comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel  
 rispetto dei diritti dell'interessato.»   
 «Art. 118 (Informazioni commerciali). - 1. Il Garante  
 promuove, ai sensi dell'art. 12, la sottoscrizione di un  
 codice di deontologia e di buona condotta per il  
 trattamento dei dati personali effettuato a fini di  
 informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione  
 con quanto previsto dall'art. 13, comma 5, modalita'  
 semplificate per l'informativa all'interessato e idonei  
 meccanismi per garantire la qualita' e l'esattezza dei dati  
 raccolti e comunicati.»   
 «Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio). -  
 1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui  
 all'art. 118sono altresi' individuati termini armonizzati  
 di conservazione dei dati personali contenuti, in  
 particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti  
 da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento  
 debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli  
 disciplinati nel codice di cui all'art. 117, tenendo conto  
 della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti.».   
 - La Sezione III del Capo I del Titolo I e il Capo II  
 del Titolo IV della Parte III del citato decreto  
 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente  
 decreto, erano cosi' rubricati:   
 «Parte III (Tutela dell'interessato e sanzioni)   
 Titolo I (Tutela amministrativa e giurisdizionale)   
 Capo I (Tutela dinanzi al garante)   
 Sezione III (Tutela alternativa a quella  
 giurisdizionale)   
 Titolo IV (Disposizioni modificative, abrogative,  
 transitorie e finali)   
 Capo II (Disposizioni transitorie)».   
 - Per gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164  
 e 164-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
 196, abrogati dal presente decreto, si vedano le note  
 all'art. 18.   
 - Gli articoli 165, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178,  
 179, 184 e 185 del citato decreto legislativo 30 giugno  
 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, cosi'  
 recitavano:   
 «Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del  
 Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli del presente  
 Capo puo' essere applicata la sanzione amministrativa  
 accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,  
 per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati  
 nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo  
 a cura e spese del contravventore.»   
 «Art. 169 (Misure di sicurezza). - 1. Chiunque,  
 essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime  
 previste dall'art. 33e' punito con l'arresto sino a due  
 anni.   
 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o,  
 nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante,  
 e' impartita una prescrizione fissando un termine per la  
 regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo  
 tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare  
 complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento  
 e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni  
 successivi allo scadere del termine, se risulta  
 l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e'  
 ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del  
 massimo della sanzione stabilita per la violazione  
 amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il  
 reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il  
 pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli  
 articoli21,22,23e24 del decreto legislativo 19 dicembre  
 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto  
 applicabili.»   
 «Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di  
 Schengen). - 1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e  
 successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei  
 protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di  
 Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, e'  
 cosi' modificata:   
 a) il comma 2 dell'art. 9e' sostituito dal seguente:   
 "2. Le richieste di accesso, rettifica o  
 cancellazione, nonche' di verifica, di cui,  
 rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,  
 della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al  
 comma 1.";   
 b) il comma 2 dell'art. 10 e' soppresso;   
 c) l'art. 11e' sostituito dal seguente:   
 "11. 1. L'autorita' di controllo di cui all'art.  
 114 della Convenzione e' il Garante per la protezione dei  
 dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso  
 demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui  
 trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed  
 esegue le verifiche previste nel medesimo art. 114, anche  
 su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un  
 inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi  
 dell'art. 9, comma 2, quando non e' possibile fornire al  
 medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi  
 forniti dall'autorita' di cui all'art. 9, comma 1.   
 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma 5,  
 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive  
 modificazioni.";   
 d) l'art. 12e' abrogato.»   
 «Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie). -  
 1. All'art. 137 del codice di procedura civile, dopo il  
 secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Se la  
 notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del  
 destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo  
 comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario consegna o  
 deposita la copia dell'atto da notificare in busta che  
 provvede a sigillare e su cui trascrive il numero  
 cronologico della notificazione, dandone atto nella  
 relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto  
 stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni  
 dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.   
 Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano  
 anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di  
 cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".   
 2. Al primo comma dell'art. 138 del codice di procedura  
 civile, le parole da: "puo' sempre eseguire" a  
 "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la  
 notificazione di regola mediante consegna della copia nelle  
 mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione  
 oppure, se cio' non e' possibile,".   
 3. Nel quarto comma dell'art. 139 del codice di  
 procedura civile, la parola: "l'originale" e' sostituita  
 dalle seguenti: "una ricevuta".   
 4. Nell'art. 140 del codice di procedura civile, dopo  
 le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le  
 seguenti: "in busta chiusa e sigillata".   
 5. All'art. 142 del codice di procedura civile sono  
 apportate le seguenti modificazioni:   
 a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal  
 seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il  
 destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello  
 Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un  
 procuratore a norma dell'art. 77, l'atto e' notificato  
 mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta  
 con raccomandata e mediante consegna di altra copia al  
 pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero  
 degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale  
 e' diretta.";   
 b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti"  
 sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".   
 6. Nell'art. 143, primo comma, del codice di procedura  
 civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino  
 alla fine del periodo.   
 7. All'art. 151, primo comma, del codice di procedura  
 civile dopo le parole: "maggiore celerita'" sono aggiunte  
 le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della  
 dignita'".   
 8. All'art. 250 del codice di procedura civile dopo il  
 primo comma e' aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui  
 al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del  
 destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata in  
 busta chiusa e sigillata.".   
 9. All'art. 490, terzo comma, del codice di procedura  
 civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
 "Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore".   
 10. All'art. 570, primo comma, del codice di procedura  
 civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le  
 parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite  
 dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle  
 generalita' del debitore, possono essere fornite dalla  
 cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".   
 11. All'art. 14, quarto comma, della legge 24 novembre  
 1981, n. 689, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  
 fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non  
 puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si  
 osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma,  
 del medesimo codice. ".   
 12. Dopo l'art. 15 del decreto del Presidente della  
 Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' inserito il  
 seguente:   
 "Art. 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti,  
 comunicazioni ed avvisi) - 1. Alla notificazione di atti e  
 di documenti da parte di organi delle pubbliche  
 amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da  
 persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi  
 circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni  
 contenute nell'art. 137, terzo comma, del codice di  
 procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di  
 presentazione sono indicate le informazioni strettamente  
 necessarie a tale fine.".   
 13. All'art. 148 del codice di procedura penale sono  
 apportate le seguenti modificazioni:   
 a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   
 " 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la  
 legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di  
 copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile,  
 alle persone indicate nel presente titolo. Quando la  
 notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del  
 destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia  
 giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare,  
 fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o  
 al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che  
 provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico  
 della notificazione e dandone atto nella relazione in calce  
 all'originale e alla copia dell'atto.";   
 b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:   
 "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro  
 biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona  
 diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente  
 necessarie.".   
 14. All'art. 157, comma 6, del codice di procedura  
 penale le parole: "e' scritta all'esterno del plico stesso"  
 sono sostituite dalle seguenti: "e' effettuata nei modi  
 previsti dall'art. 148, comma 3".   
 15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del  
 codice di procedura penale, approvate condecreto  
 legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 e'  
 sostituito dal seguente:   
 "1. Se la copia del decreto di perquisizione locale  
 e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica  
 la disposizione di cui all'art. 148, comma 3, del codice.".   
 16. Allalegge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate  
 le seguenti modificazioni:   
 a) all'art. 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  
 seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o  
 indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto  
 dell'atto.";   
 b) all'art. 8, secondo comma, secondo periodo, dopo  
 le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite  
 le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito».   
 «Art. 175 (Forze di polizia). - 1. Il trattamento  
 effettuato per il conferimento delle notizie ed  
 informazioni acquisite nel corso di attivita'  
 amministrative ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge  
 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma  
 3 del medesimo art. e' oggetto di comunicazione al Garante  
 ai sensi dell'art. 39, commi 2 e 3.   
 2. I dati personali trattati dalle forze di polizia,  
 dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti  
 di cui all'art. 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti  
 elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore  
 del presente codice, in sede di applicazione del presente  
 codice possono essere ulteriormente trattati se ne e'  
 verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai  
 sensi dell'art. 11.   
 3. L'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e  
 successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:   
 "Art. 10 (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro  
 elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la  
 protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla  
 legge e dai regolamenti.   
 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi  
 del Centro possono essere utilizzati in procedimenti  
 giudiziari o amministrativi soltanto attraverso  
 l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo  
 comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito  
 dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel  
 corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo  
 viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e  
 delle informazioni, o l'illegittimita' del loro  
 trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al  
 Garante per la protezione dei dati personali.   
 3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo'  
 chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma  
 dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali  
 che lo riguardano, la loro comunicazione in forma  
 intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione  
 di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro  
 cancellazione o trasformazione in forma anonima.   
 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio  
 comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla  
 richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'  
 omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo'  
 pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e  
 della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione  
 della criminalita', dandone informazione al Garante per la  
 protezione dei dati personali.   
 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati  
 personali che lo riguardano, trattati anche in forma non  
 automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di  
 regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove  
 risiede il titolare del trattamento di compiere gli  
 accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,  
 l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in  
 forma anonima dei dati medesimi.».   
 «Art. 176 (Soggetti pubblici). - 1. Nell'art. 24, comma  
 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole:  
 "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti:  
 ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte  
 della persona cui i dati si riferiscono, ".   
 2. Nell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  
 n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle  
 dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1  
 e' inserito il seguente: "1-bis. I criteri di  
 organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel  
 rispetto della disciplina in materia di trattamento dei  
 dati personali.".   
 3. L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12  
 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, e'  
 sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro  
 nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione,  
 che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  
 per l'attuazione delle politiche del Ministro per  
 l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,  
 funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con  
 indipendenza di giudizio.".(187)   
 4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica  
 amministrazione continuano ad applicarsi l'art. 6 del  
 decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le  
 vigenti modalita' di finanziamento nell'ambito dello stato  
 di previsione del Ministero dell'economia e delle  
 finanze.(187)   
 5. L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del  
 1993, e successive modificazioni, e' sostituito dal  
 seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del  
 Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti  
 concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,  
 l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle  
 carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti  
 previsti dal presente decreto.".   
 6. La denominazione: "Autorita' per l'informatica nella  
 pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa  
 e' sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per  
 l'informatica nella pubblica amministrazione».   
 «Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e  
 delle liste elettorali). - 1. Il comune puo' utilizzare gli  
 elenchi di cui all'art. 34, comma 1, del decreto del  
 Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per  
 esclusivo uso di pubblica utilita' anche in caso di  
 applicazione della disciplina in materia di comunicazione  
 istituzionale.   
 2. Il comma 7 dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983,  
 n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal  
 seguente: "7. L'accesso alle informazioni non e' consentito  
 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita  
 di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma  
 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  
 2000, n. 396.".   
 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato  
 civile di cui all'art. 107 del decreto del Presidente della  
 Repubblica 3 novembre 2000, n. 396e' consentito solo ai  
 soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata  
 istanza comprovante l'interesse personale e concreto del  
 richiedente a fini di tutela di una situazione  
 giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni  
 dalla formazione dell'atto.   
 4. Nel primo comma dell'art. 5 del decreto del  
 Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono  
 soppresse le lettere d) ed e).   
 5. Nell'art. 51 del decreto del Presidente della  
 Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma e'  
 sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere  
 rilasciate in copia per finalita' di applicazione della  
 disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di  
 studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o  
 carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un  
 interesse collettivo o diffuso.».   
 «Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria). - 1.  
 Nell'art. 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre  
 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale,  
 dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima  
 della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per  
 la protezione dei dati personali".   
 2. All'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in  
 materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le  
 seguenti modifiche:   
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  
 L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a  
 conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di  
 infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso,  
 e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare  
 ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei  
 diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato,  
 nonche' della relativa dignita'.";   
 b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro  
 della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del  
 Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione  
 dei dati personali".   
 3. Nell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30  
 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in  
 materia di medicinali per uso umano, e' inserito, in fine,  
 il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista  
 distrugge le ricette con modalita' atte ad escludere  
 l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ".   
 4. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della  
 sanita' in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta  
 ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di  
 importazione di medicinali registrati all'estero, sono  
 soppresse le lettere f) ed h).   
 5. Nel comma 1, primo periodo, dell'art. 5-bis del  
 decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con  
 modificazioni, dallalegge 8 aprile 1998, n. 94, le parole  
 da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono  
 sostituite dalle seguenti: "e' acquisito unitamente al  
 consenso relativo al trattamento dei dati personali».   
 «Art. 179 (Altre modifiche). - 1. Nell'art. 6 della  
 legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: ";  
 mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si  
 riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore  
 il rispetto della sua personalita' e della sua liberta'  
 morale;".   
 2. Nell'art. 38, primo comma, della legge 20 maggio  
 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".   
 3. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 22  
 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza,  
 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero,  
 limitatamente alla violazione di cui all'art. 10, al  
 Garante per la protezione dei dati personali".   
 4. (abrogato).»   
 «Art. 184 (Attuazione di direttive europee). - 1. Le  
 disposizioni del presente codice danno attuazione  
 alladirettiva 96/45/CEdel Parlamento europeo e del  
 Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alladirettiva  
 2002/58/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  
 luglio 2002.   
 2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno  
 riferimento a disposizioni comprese nellalegge 31 dicembre  
 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente  
 codice, il riferimento si intende effettuato alle  
 corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la  
 tavola di corrispondenza riportata in allegato.   
 3. Restano ferme le disposizioni di legge e di  
 regolamento che stabiliscono divieti o limiti piu'  
 restrittivi in materia di trattamento di taluni dati  
 personali.»   
 «Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di  
 buona condotta). - 1. L'allegato A)riporta, oltre ai codici  
 di cui all'art. 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi  
 degliarticoli 25e31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e  
 gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  
 italiana alla data di emanazione del presente codice.».   
 - Gli allegati B e C del citato decreto legislativo 30  
 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, sono  
 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio  
 2003, S.O.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |